SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180/L

99A3291

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **343.**

Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.

1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.».

2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*bis (Stretti legami)*. — 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:

a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, del presente decreto;

b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;

d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.».

3. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-*bis (Stretti legami)*. — 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:

a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del presente decreto;

b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;

d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.».

4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*ter* e 4».

5. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: «*f)*» è aggiunta la seguente lettera:

«*f-bis)* se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.».

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: «*g)*» è aggiunta la seguente lettera:

«*g-bis)* se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.».

Art. 2.

Collaborazione tra autorità

1. Dopo l'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis (Collaborazione tra autorità)*. — 1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

3. L'ISVAP può scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonché con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.».

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

1. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma secondo è abrogato;

b) al comma terzo la locuzione: «dagli obblighi stabiliti dai commi precedenti» è sostituita con: «dall'obbligo stabilito dal comma primo»;

c) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonché ogni altro dato o documento richiesto.

La società che esercita attività di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonché l'attuario incaricato dalla società di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di

cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi.

L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attività dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;

b) per la società di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della società di revisione;

c) per l'attuario incaricato dalla società di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravità dell'inosservanza può essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

Art. 4.

Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate

1. Al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 149, commi 1, lettera *d),* 3 e 4 e dell'articolo 152, commi 2, 3 e 4.

2. Le imprese di cui al comma 1 applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica l'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

Art. 5.

Norma finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è emanato il provvedimento di cui agli articoli 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 11-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per le direttive 95/26/CE vedi note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti difiniti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 95/26/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 168 del 18 luglio 1995.

— La direttiva 77/780/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 322 del 17 dicembre 1977.

— La direttiva 89/646/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 386 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973.

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 063 del 13 marzo 1979.

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 360 del 9 dicembre 1992.

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 141 dell'11 giugno 1993.

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 375 del 31 dicembre 1985.

— Il testo dell'art. 33 della legge 24 aprile 1998, n. 128: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», (legge comunitaria 1995-1997), è il seguente:

«Art. 33 *(Imprese finanziarie: criteri di delega)*. — 1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve».

— Il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», così recitano:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) *(omissis)*;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), così recitano:

«Art. 8 *(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere».

«Art. 21 *(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione *A* dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato

l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 174/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 *(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)*. — 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

1-bis. *Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni richieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.*

1-ter. *La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica*».

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP».

— Il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 174/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 *(Diniego dell'autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negi articoli 5 e 9, *commi 1, 1*-ter e *4,* non puo essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*;

e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

f-bis) *se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza*.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami».

— Il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 175/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 *(Diniego dell'autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 7 e 11, *commi 1, 1*-ter *e 4*, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 11 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*;

e) se le persone fisiche, o gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)*, o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

g) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 14;

g-bis) *se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza*».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Obblighi di comunicazione all'ISVAP)*. — I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

L'inosservanza *dell'obbligo stabilito dal comma primo* è punita con la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'art. 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrigata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.

Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonché ogni altro dato o documento richiesto.

La società che esercita attività di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonché l'attuario incaricato dalla società di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a

conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) *e* c) *dell'art. 9*-bis *del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 11*-bis *del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi.*

L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

a) *per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attività dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;*

b) *per la società di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della società di revisione;*

c) *per l'attuario incaricato dalla società di revisione l'applicazione ai sensi dell'art. 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravità dell'inosservanza può essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'art. 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173*».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse. La parte IV del suddetto decreto (articoli 91 e 165), titolo III, capo II, sezione V, riguarda la disciplina delle emittenti e, in particolare, il capo II reca «Disciplina delle società con azioni quotate», mentre la sezione V ha ad oggetto il «Collegio sindacale» di dette emittenti, regolandone composizione, poteri e doveri.

— Il testo degli articoli 148, commi 2 e 4, 149, commi 1, lettera *d)*, 3 e 4, e 152, commi 2, 3, e 4, del citato D.Lgs. n. 58/1998, così recitano:

«Art. 148. — 1. *(Omissis).*

2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

3. *(Omissis).*

4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio. Si applica l'art. 13, comma 2».

«Art. 149. — 1. Il collegio sindacale vigila:

a)-c) (omissis);

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2.

2. *(Omissis).*

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea».

«Art. 152. — 1. *(Omissis).*

2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 70, comma 7, del testo unico bancario».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2397 del codice civile, recante: «Composizione del collegio», così recita:

«I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

99G0417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 2.315.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1997/FPC del 10 agosto 1990 concernente «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. Impianto di dissalazione di Gela e acquedotto Favara di Burgio». (Ordinanza n. 3002).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle

somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1997/FPC del 10 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1990, con la quale è stata impegnata a favore della regione siciliana la somma complessiva di lire 5.800 milioni al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima mediante i lavori da attuarsi nel comune di Gela per il potenziamento della centrale di sollevamento acqua dissalata e per il completamento dell'impianto di rimineralizzazione e mediante i lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto Favara di Burgio;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di lire 3.485.000.000 ed una conseguente somma residua di lire 2.315.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della residua disponibilità;

Sentita la regione siciliana;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.315.000.000 impegnata a favore della regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1997/FPC del 10 agosto 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, per interventi di protezione civile nell'ambito della regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8266

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1999.

Comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligo per gli uffici pubblici di comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di concessione, autorizzazione e licenza di cui all'art. 6, primo comma, lettere *e)* e *g)* del decreto medesimo, relativamente ai soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 12 luglio 1978, che stabilisce le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;

Considerato che gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978 stabiliscono che le citate comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali è inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

Art. 2.

1. Le comunicazioni devono essere eseguite, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato *A)* di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale,* mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *B* al presente decreto.

2. Le comunicazioni possono essere effettuate, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al presente decreto.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi nell'anno precedente.

Art. 3.

1. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 12 luglio 1978, concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

AL MINISTERO DELLE FINANZE
CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI ROMA
VIA FORTUNATO DEPERO
00155 ROMA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI	DENOMINAZIONE (a)		
	Segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA UFFICIO (b)
SEDE (c)	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROV. (sigla)
	VIA O PIAZZA		N. CIVICO

comunica, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, i dati e le notizie riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze cui all'art. 6, primo comma, lettere e) e g) dello stesso D.P.R., relativi all'anno: |__|__|__|__|

La presente comunicazione è costituita da N°.____ ☐ Nastri a cartuccia

N° ____ ☐ Dischetti (d)

DATA DI INVIO |__|__|____|

FIRMA (e) ____________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
DATA DI RICEZIONE	N. PROTOCOLLO

AVVERTENZE

La nota deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma - Via Fortunato Depero - 00155 ROMA.

Istruzioni per la compilazione

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni lettera riportata sulla nota si chiarisce:
(a) indicare l'esatta denominazione dell'ufficio che effettua la comunicazione;
(b) indicare la natura dell'ufficio in base alla seguente tabella:

UFFICIO	NATURA UFFICIO
Comuni	51
Provincie	53
Regioni	54
Ministeri	56
Questure	57
Prefetture	58
Capitanerie di porto	59
Altri uffici non classificati	60

(c) la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (ad esempio Roma = RM);
(d) indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;
(e) la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio.

ALLEGATO *B*

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALL' ART. 6 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605

DA PARTE DEGLI UFFICI PUBBLICI CHE RILASCIANO LICENZE

ED AUTORIZZAZIONI

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all'allegato A.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATCOM e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. da parte degli uffici pubblici
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- un record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione (tipo record 1);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 2);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 350 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate; (tipo record 1);
  i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ufficio	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ufficio	60	13 - 72	AN	
4	Domicilio fiscale ufficio	35	73 - 107	AN	
5	Provincia dom. ufficio	2	108 - 109	AN	
6	Indirizzo ufficio	35	110 - 144	AN	
7	Cap indirizzo ufficio	5	145 - 149	NU	
8	Natura ufficio	2	150 - 151	NU	
9	Anno riferimento dei dati	4	152 - 155	NU	Nel formato " AAAA "
10	Codice fornitura	2	156 - 157	AN	Vale " CC "
11	Progressivo invio	7	158 - 164	NU	Nel formato " AAAANNN "
12	Data invio	8	165 - 172	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	173 - 173	AN	Contiene "R" se riciclo
14	Filler	27	174 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome del soggetto	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto persona fisica
4	Nome del soggetto	25	44 - 68	AN	Nome del soggetto persona fisica
5	Sesso del soggetto	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto persona fisica
6	Data di nascita del soggetto	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
7	Denominazione del soggetto	60	18 - 77	AN	Denom. PNF in alternativa ai dati anagr. PF
8	Comune di nascita o sede del soggetto	35	78 - 112	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
9	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	113 - 114	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
10	Codice del provvedimento	2	115 - 116	AN	Per i valori vedere la tabella dei provvedimenti
11	Numero del provvedimento	16	117 - 132	NU	
12	Data inizio del provvedimento	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Data fine del provvedimento	8	141 - 148	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Progressivo invio	7	149 - 155	NU	Nel formato " AAAANNN "
15	Progressivo record	6	156 - 161	NU	Progressivo record nell' ambito del file
16	Filler	39	162 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ufficio	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ufficio	60	13 - 72	AN	
4	Domicilio fiscale ufficio	35	73 - 107	AN	
5	Provincia del domicilio fiscale	2	108 - 109	AN	
6	Indirizzo ufficio	35	110 - 144	AN	
7	Cap indirizzo	5	145 - 149	NU	
8	Natura ufficio	2	150 - 151	NU	
9	Totale records inviati	7	152 - 158	NU	
10	Anno riferimento dei dati	4	159 - 162	NU	Nel formato " AAAA "
11	Codice fornitura	2	163 - 164	AN	Vale " CC "
12	Progressivo invio	7	165 - 171	NU	Nel formato " AAAANNN "
13	Data invio	8	172 - 179	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Flag di riciclo	1	180 - 180	AN	Contiene "R" se riciclo
15	Filler	20	181 - 200	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale " CAT-COMUNI "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " CC "
6	Progressivo invio	7	17 - 23	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Data invio	8	24 - 31	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Denominazione ufficio	60	32 - 91	AN	
8	Domicilio fiscale ufficio	35	92 - 126	AN	
9	Provincia del domicilio fiscale	2	127 - 128	AN	
10	Indirizzo del domicilio fiscale	35	129 - 163	AN	
11	Cap del domicilio fiscale	5	164 - 168	NU	
12	Natura dell' ufficio	2	169 - 170	NU	
13	Codice fisc. ente che elabora	11	171 - 181	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
14	Denom. ente che elabora	60	182 - 241	AN	Denominazione dell' ente elaborante
15	Data di produzione del file esiti	8	242 - 249	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
16	Anno di riferimento dei dati	4	250 - 253	NU	
17	Flag di riciclo	1	254 - 254	AN	Contiene " R " se riciclo
18	Filler	96	255 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale ufficio	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ufficio	60	14 - 73	AN	
5	Domicilio fiscale ufficio	35	74 - 108	AN	
6	Provincia dom. ufficio	2	109 - 110	AN	
7	Indirizzo ufficio	35	111 - 145	AN	
8	Cap indirizzo ufficio	5	146 - 150	NU	
9	Natura ufficio	2	151 - 152	NU	
10	Anno riferimento dei dati	4	153 - 156	NU	Nel formato " AAAA "
11	Codice fornitura	2	157 - 158	AN	Vale " CC "
12	Progressivo invio	7	159 - 165	NU	Nel formato " AAAANNN "
13	Data invio	8	166 - 173	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Flag di riciclo	1	174 - 174	AN	Contiene "R" se riciclo
15	Flag tipo record	1	175 - 175	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
16	Flag codice fiscale ufficio	1	176 - 176	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
17	Flag denominazione ufficio	1	177 - 177	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
18	Flag dom. fiscale ufficio	1	178 - 178	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
19	Flag prov. dom.ufficio	1	179 - 179	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
20	Flag Indirizzo ufficio	1	180 - 180	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
21	Flag cap dom. ufficio	1	181 - 181	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
22	Flag natura ufficio	1	182 - 182	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
23	Flag anno riferimento dati	1	183 - 183	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
24	Flag codice fornitura	1	184 - 184	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
25	Flag progressivo invio	1	185 - 185	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
26	Flag data invio	1	186 - 186	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
27	Flag del flag di riciclo	1	187 - 187	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
28	Filler	163	188 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Codice fiscale del soggetto	16	3 - 18	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Cognome del soggetto	26	19 - 44	AN	Cognome del soggetto persona fisica
5	Nome del soggetto	25	45 - 69	AN	Nome del soggetto persona fisica
6	Sesso del soggetto	1	70 - 70	AN	Sesso del soggetto persona fisica
7	Data di nascita del soggetto	8	71 - 78	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
8	Denominazione del soggetto	60	79 - 138	AN	Denom. PNF in alternativa ai dati anagr. PF
9	Comune di nascita o sede del soggetto	35	139 - 173	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
10	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	174 - 175	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
11	Codice del provvedimento	2	176 - 177	AN	Per i valori vedere la tabella dei provvedimenti
12	Numero del provvedimento	16	178 - 193	NU	
13	Data inizio del provvedimento	8	194 - 201	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Data fine del provvedimento	8	202 - 209	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Progressivo invio	7	210 - 216	NU	Nel formato " AAAANNN "
16	Progressivo record	6	217 - 222	NU	Progressivo record nell' ambito del file
17	Flag tipo record inviato	1	223 - 223	NU	0 = ok, 1 errato o assente
18	Flag codice fiscale del soggetto	1	224 - 224	NU	0 = ok, 1 errato o assente
19	Flag cognome del soggetto	1	225 - 225	NU	0 = ok, 1 errato o assente
20	Flag nome del soggetto	1	226 - 226	NU	0 = ok, 1 errato o assente
21	Flag sesso del soggetto	1	227 - 227	NU	0 = ok, 1 errato o assente
22	Flag data di nascita del soggetto	1	228 - 228	NU	0 = ok, 1 errato o assente
23	Flag denominazione del soggetto	1	229 - 229	NU	0 = ok, 1 errato o assente
24	Flag comune nasc. o sede del soggetto	1	230 - 230	NU	0 = ok, 1 errato o assente
25	Flag prov. nascita o sede del soggetto	1	231 - 231	NU	0 = ok, 1 errato o assente
26	Flag codice del provvedimento	1	232 - 232	NU	0 = ok, 1 errato o assente
27	Flag numero del provvedimento	1	233 - 233	NU	0 = ok, 1 errato o assente
28	Flag data inizio del provvedimento	1	234 - 234	NU	0 = ok, 1 errato o assente
29	Flag data fine del provvedimento	1	235 - 235	NU	0 = ok, 1 errato o assente
30	Flag progressivo invio	1	236 - 236	NU	0 = ok, 1 errato o assente
31	Flag del progressivo record	1	237 - 237	NU	0 = ok, 1 errato o assente
32	Filler	113	238 - 350	AN	0 = ok, 1 errato o assente

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale ufficio	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ufficio	60	14 - 73	AN	
5	Domicilio fiscale ufficio	35	74 - 108	AN	
6	Provincia dom. ufficio	2	109 - 110	AN	
7	Indirizzo ufficio	35	111 - 145	AN	
8	Cap indirizzo ufficio	5	146 - 150	NU	
9	Natura ufficio	2	151 - 152	NU	
10	Totale records	7	153 - 159	NU	Num. totale dei records inviati
11	Anno riferimento dei dati	4	160 - 163	NU	Nel formato " AAAA "
12	Codice fornitura	2	164 - 165	AN	Vale " CC "
13	Progressivo invio	7	166 - 172	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	173 - 180	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Flag di riciclo	1	181 - 181	AN	Contiene "R" se riciclo
16	Flag tipo record	1	182 - 182	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
17	Flag codice fiscale ufficio	1	183 - 183	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
18	Flag denominazione ufficio	1	184 - 184	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
19	Flag dom. fiscale ufficio	1	185 - 185	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
20	Flag prov. dom.ufficio	1	186 - 186	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
21	Flag Indirizzo ufficio	1	187 - 187	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
22	Flag cap dom. ufficio	1	188 - 188	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
23	Flag natura ufficio	1	189 - 189	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
24	Flag records totali	1	190 - 190	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
25	Flag anno riferimento dati	1	191 - 191	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
26	Flag codice fornitura	1	192 - 192	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
27	Flag progressivo invio	1	193 - 193	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
28	Flag data invio	1	194 - 194	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
29	Flag del flag di riciclo	1	195 - 195	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
30	Filler	155	196 - 350	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale " CAT-COMUNI "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " CC "
6	Progressivo invio	7	17 - 23	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Data invio	8	24 - 31	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Denominazione ufficio inviante	60	32 - 91	AN	
8	Domicilio fiscale ufficio	35	92 - 126	AN	
9	Provincia del domicilio fiscale	2	127 - 128	AN	
10	Indirizzo del domicilio fiscale	35	129 - 163	AN	
11	Cap del domicilio fiscale	5	164 - 168	NU	
12	Natura dell' ufficio	2	169 - 170	NU	
13	Codice fisc. ente che elabora	11	171 - 181	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
14	Denom. ente che elabora	60	182 - 241	AN	Denominazione dell' ente elaborante
15	Data di produzione del file esiti	8	242 - 249	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
16	Anno di riferimento dei dati	4	250 - 253	NU	
17	Totale records restituiti	6	254 - 259	NU	Numero totale dei records restituiti
18	Filler	52	260 - 311	AN	
19	Flag di riciclo	1	312 - 312	AN	Contiene " R " se riciclo
20	Filler	38	313 - 350	AN	

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI

Domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici.

A1 - Registrazioni di specialita' medicinali.
A2 - Autorizzazioni per produzione di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici.
A3 - Autorizzazioni all' apertura di officine di prodotti chimici e preparati galenici.
A4 - Autorizzazioni per la fabbricazione di presidi medici e chirurgici..
A5 - Autorizzazioni per il commercio di presidi medico-chirurgici.
A6 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all' esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

B1 - Autorizzazioni all' apertura o all' esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali naturali o artificiali.
B2 - Autorizzazioni all' impianto ed all' esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.
B3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all' esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche.

C1 - Autorizzazioni all' apertura o all' esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche.
C2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni o licenze per l' esercizio del commercio.

D1 - Rilascio delle autorizzazioni o licenze.
D2 - Ampliamenti di esercizi gia' esistenti.
D3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti.

E1 - Rilascio delle licenze.
E2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di pubblico esercizio.

F1 - Rilascio delle licenze.
F2 - Ampliamenti di esercizi gia' esistenti.
F3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche.

G1 - Rilascio delle licenze.
G2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta d' informazioni per conto di privati.

H1 - Rilascio delle licenze.
H2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture.

I1 - Rilascio delle licenze.
I2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti o metalli preziosi.

L1 - Rilascio delle licenze.
L2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni di aree pubbliche.

M1 - Rilascio delle concessioni.
M2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni dei permessi di ricerca mineraria.

N1 - Rilascio dei permessi.
N2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee.

O1 - Autorizzazioni per la ricerca.
O2 - Concessioni per l' estrazione e l' utilizzazione.
O3 - Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

P1 - Rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni.
P2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni all' apertura ed al funzionamento di scuole non statali.

Q1 - Rilascio delle concessioni.
Q2 - Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni edilizie.

R1 - Rilascio delle concessioni (beneficiari).
R2 - Rilascio delle concessioni (progettisti).
R3 - Atti di cessazione. (*)

(*) Si considerano atti di cessazione:
revoca, abrogazione, ritiro, annullamento, pronuncia di decadenza,
diniego di rinnovo o di proroga, rinuncia ed estinzione.

99A8176

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 settembre 1999.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, nonché nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della società Finelmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto in data 9 febbraio 1998 che ha stabilito che il collegio dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società:

Istituto milanese fiduciario S.p.a.;
Istituto finanziario milanese S.p.a.;
I.F.M. servizi finanziari S.p.a.;
Rilancio S.r.l.;
Cofinvest S.r.l.;
I.F.M. attività immobiliari S.r.l.;
I.F.M. attività industriali S.r.l.;
I.F.M. attività finanziarie S.r.l.;
I.F.M. partecipazioni finanziarie S.r.l.;
I.F.M. iniziative finanziarie S.r.l.;
I.F.M. servizi generali S.r.l.;
Istituto milanese informatica S.r.l.;
I.F.M. immobiliare S.r.l.;
La Residence S.r.l.;
Cispadana costruzioni S.p.a.;
I.F.M. finanziamenti S.r.l.;
Gefinvest S.r.l.;
Capital S.r.l.,

tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede legale in Milano, cessasse dalla sua funzione, con decorrenza dal 9 febbraio 1998, e che, dalla medesima data, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società predette fosse preposto, quale unico commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, n. 3;

Vista la sentenza n. 686/99, l.c.a. 304/99, emessa in data 20-21 luglio 1999 dal tribunale di Milano, con la quale la società Finelmo S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Milano, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto controllata dalla società Capital S.r.l., in l.c.a.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società Finelmo S.r.l., in liquidazione alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore e lo stesso comitato di sorveglianza già nominati per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società Finelmo S.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale e partita IVA 08314970156, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 264138, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, n. 3.

Art. 3.

Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Attilio Mambelli, nato a Roma il 3 giugno 1940, in qualità di esperto;

prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del tribunale di Milano - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A8207

DECRETO 30 settembre 1999.

Disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato di giocattoli in plastica morbida.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 115/1995 che prevede l'applicazione del decreto stesso per gli aspetti riguardanti la sicurezza o categoria di rischio di un prodotto non disciplinati da una normativa specifica;

Visto l'art. 6, comma 3, lettera *d),* del decreto legislativo n. 115/1995 che, a fini di sicurezza, prevede si possa sottoporre l'immissione di prodotti sul mercato a condizioni preventive;

Considerata la raccomandazione 98/485/CE del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati;

Considerato che la Commissione europea nel corso della seduta del 4 dicembre 1998 del Comitato d'urgenza, previsto dalla direttiva 92/59/CEE, ha comunicato che il CSTEE (Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente), nella riunione del 27 novembre 1998, ha abbassato i limiti temporali di assunzione di alcuni ftalati da parte dei bambini rispetto ai valori consigliati nella seduta del 24 aprile 1998 ed ha stabilito di proseguire gli studi dei metodi di valutazione dei rischi e degli effetti sull'uomo, invitando, intanto, gli Stati ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a disciplinare l'impiego di taluni ftalati nei giocattoli;

Vista la nota del Ministro della sanità del 2 febbraio 1999, con la quale viene sollecitato un provvedimento cautelare restrittivo della commercializzazione di giocattoli contenenti ftalati destinati a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi;

Esperita la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, istituita con direttiva 83/189/CEE;

Visti i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Francia ai sensi dell'art. 9.2 della citata direttiva 98/34/CE, nonché, recepite le osservazioni formulate dalla Commissione UE sullo schema di decreto preventivamente notificato, ai sensi dell'art. 8.2 della medesima direttiva 98/34/CE;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1995, che in assenza di norme la sicurezza dei prodotti è valutata, tra l'altro, in relazione al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *d),* del già citato decreto legislativo n. 115/1995, sottoporre l'immissione sul mercato di giocattoli, fabbricati in materia plastica morbida, destinati, in condizioni d'uso normali e prevedibili, ad essere introdotti nella bocca da bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, o per i quali è probabile che ciò avvenga, alla condizione preventiva che gli stessi giocattoli non contengano più dello 0,05% in peso di uno o più ftalati;

Decreta:

A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'immissione sul mercato di giocattoli, come definiti dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, fabbricati in materia plastica morbida, destinati, in condizioni d'uso normali e prevedibili, ad essere introdotti nella bocca da bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, o per i quali è probabile che ciò avvenga, è sottoposta alla condizione preventiva che gli stessi giocattoli non contengano più dello 0,05% in peso di una o più delle seguenti sostanze: ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP) e ftalato di butilbenzile (BBP).

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A8280

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 giugno 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio costiero del comune di Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986 e recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari»;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985;

Vista la sentenza 14-24 luglio 1998, n. 334, della Corte costituzionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 2 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che con nota n. 6726 del 18 marzo 1998 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, manifestava alla regione Puglia la necessità dell'adozione di un improrogabile provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 sulla fascia costiera del comune di Bari e la invitava a voler procedere in tal senso, precisando che in caso di inerzia regionale si sarebbero attivati i poteri attribuiti al Ministero ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Considerato che con nota n. 5087/Gab. dell'8 aprile 1998, pervenuta solo per conoscenza alla soprintendenza competente, il comune di Bari, ente sub-delegato, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, limitatamente ad alcuni interventi e fino all'entrata in vigore dei P.U.T.T., al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli immobili soggetti a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, manifestava all'assessorato all'urbanistica della regione Puglia un interessamento sulla questione della tutela della fascia costiera, e chiedeva di essere parte attiva alle iniziative che l'assessorato avesse eventualmente intrapreso per l'apposizione di vincoli sul territorio comunale;

Considerato che con nota n. 3730/c del 16 aprile 1998 la regione Puglia - Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, comunicava alla soprintendenza di aver provveduto alla redazione dello schema del piano urbanistico territoriale tematico, approvato dal consiglio regionale con delibera n. 880 del 25 luglio 1994 e adottato dalla giunta regionale con delibera n. 6946 dell'11 ottobre 1994, il quale, proprio con riferimento alla fascia costiera della città di Bari in considerazione dei valori paesaggistico-ambientali, prevedeva già specifiche norme di tutela e salvaguardia nonché di indirizzo, da osservarsi sia nella predisposizione della pianificazione di primo e secondo livello, sia negli interventi diretti;

Considerato che, come risulta dalla stessa nota n. 3730/c, sono state prodotte osservazioni avverso lo stesso P.U.T.T. e che la giunta regionale ha disposto con delibera n. 939 del 10 aprile 1998 l'esame delle stesse onde pervenire, nei termini prefissati, all'approvazione definitiva del P.U.T.T. secondo le procedure previste dalla legge urbanistica regionale n. 56 del 31 maggio 1980;

Considerato che nella succitata nota n. 3730/c la regione Puglia comunicava inoltre che con legge regionale n. 30/1990 erano già state poste in essere per la fascia costiera norme di salvaguardia (inedificabilità assoluta) fino all'entrata in vigore del citato P.U.T.T. e che avrebbe valutato la proposta della soprintendenza interessando anche il comune di Bari, soggetto della pianificazione del proprio territorio, in termini di uso e tutela, ai sensi della legge regionale n. 56/1980;

Considerato che con nota n. 10253 del 5 maggio 1998 la predetta soprintendenza evidenziava alla regione Puglia in primo luogo l'inidoneità dello strumento di pianificazione (P.U.T.T.), peraltro non ancora vigente, ad assicurare a breve scadenza la tutela paesaggistica della fascia costiera di cui trattasi, e rilevava inoltre, quanto alla legge regionale n. 30/1990, che pur contenendo le norme di salvaguardia di cui all'art. 1, tuttavia nel prevedere all'art. 2 anche la possibilità di intervenire sui territori costieri, sia pure a certe condizioni, non risultava strumento efficace di tutela di un'area già soggetta a scempi paesaggistici;

Rilevato che nella predetta nota n. 10253 del 5 maggio 1998 l'ufficio periferico evidenziava la necessità di provvedere in tempi brevi all'adozione di un provvedimento di tutela al fine di evitare la compromissione dei valori paesistico-ambientali del territorio costiero interessato, e di sottrarlo ad ulteriori alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio, prevenendo, così, interventi edilizi che altrimenti arrecherebbero deturpazione con stravolgimento dei luoghi;

Considerato che con nota n. 22291 del 1° settembre 1998 la stessa soprintendenza, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento di tutela, chiedeva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di esercitare i poteri attribuiti al Ministero dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e definiti concorrenziali dalla Corte costituzionale;

Considerato che con nota ministeriale n. ST/701/25597 del 13 ottobre 1998 il predetto ufficio centrale invitava la soprintendenza ad inviare la docu-

mentazione di rito al fine di esprimere un giudizio di merito sull'apposizione del vincolo paesaggistico nel territorio costiero del comune di Bari;

Considerato che con nota n. 2726 del 4 febbraio 1999 il predetto ufficio periferico ha trasmesso all'ufficio centrale tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la fascia costiera del comune di Bari, specificando nella relazione storico-tecnica ad essa allegata di aver escluso nella proposta di vincolo il tratto della zona costiera a nord di Bari frazioni di Fesca e S. Girolamo, in quanto già intensamente edificato, e il tratto prospiciente il bacino portuale;

Verificato che nella succitata relazione storico-tecnica la soprintendenza sottolineava la necessità di sottoporre a specifico provvedimento di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 parti del territorio costiero del comune di Bari interessato da numerosi piani di lottizzazione e piani particolareggiati alcuni dei quali, come il piano di lottizzazione denominato Punta Perotti, gravemente incidente sulle visuali più interessanti del lungomare e della città antica, rilevando come, nonostante ciò, «questa fascia costiera rimane ancora integra e bella per i toni, per le sfumature e gli accostamenti di colore per il continuo alternarsi e mescolarsi, sotto la luce mediterranea, delle pinete, delle calette, della baie, dei porticcioli e delle piccole spiagge dorate»;

Considerato che l'area in questione, suddivisa in due parti risulta così perimetrata: area a nord: lato nord-ovest-tratto A-B - parte dalla linea di battigia a confine col territorio comunale di Giovinazzo: punto A e prosegue lungo lo stesso confine per una lunghezza di trecento metri dalla battigia: punto B; lato sud-ovest-tratto B-C - dal punto B si prosegue comprendendo una fascia di terreno avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino ad intersecare via Malta in prossimità del centro abitato di S. Spirito; di qui si prosegue lungo la via suddetta in direzione sud fino ad intersecare via Napoli (s.s. n. 16); si prosegue lungo via Napoli fino a superare il numero civico 21 della stessa via, dopo il quale si risale in direzione nord lungo via Privata fino alla distanza di 300 mt dalla linea di battigia; si prosegue comprendendo una fascia avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino a congiungersi con l'area della Lama «Balice» già vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986 (lato nord - tratto B-C): punto C; lato Sud-Est - tratto C-D - dal punto C prosegue in direzione Nord-Est, lungo il limite della suddetta area già vincolata della Lama «Balice», sino alla linea di battigia: punto D; lato Nord-Est - tratto D-A - dal punto D prosegue lungo tutta la linea di battigia sino a ricollegarsi al punto A iniziale della poligonale così descritta. Area a Sud: Tale territorio costiero prosegue nella zona a Sud-Est della città ed è così delimitato: lato Nord-Ovest - tratto E-F: parte dalla linea di battigia congiungendosi al limite Sud-Est dell'area già vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 con specifico provvedimento affisso all'albo comunale di Bari dal 19 gennaio 1972 al 19 aprile 1972: punto E; prosegue lungo via Giandomenico Petroni fino all'incrocio con via Dalmazia: punto F; lato Sud-Ovest - tratto F-G: parte dal sopradescritto punto F e prosegue lungo via Dalmazia fino all'incrocio con via G. Matteotti, prosegue lungo via G. Matteotti fino all'incrocio con corso Sonnino, poi prosegue lungo il tratto della ferrovia Bologna-Lecce (F.S.), che rimane esclusa dal vincolo, in direzione Sud-Est fino a superare il canale «Valenzano»: punto G; - tratto G-H: dal punto G prosegue in direzione Sud-Est lungo il suddetto canale «Valenzano» sino ad una distanza di trecento metri dalla linea di battigia: punto H - tratto H-I: dal punto H prosegue in direzione Sud-Est con una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia, superando l'area della lama «S. Giorgio» gia vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1° agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986 fino ad incrociare, nelle vicinanze del centro abitato della frazione di Torre a Mare, via Martiri della Resistenza; da questo punto si prosegue in direzione Nord-Est fino all'incrocio con via Luigi Marinelli Giovene, si percorre tutta via Pitagora fino all'incrocio con via Angelo Valle e Gianna Giglioli Partigiani si segue detta via fino all'incrocio con via Mazzini e si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare largo Leopardi; di quì si percorre in direzione nord via della Pace fino all'incrocio con via XXIV Maggio e si procede lungo la stessa sino ad incontrare piazza Vittorio Veneto; di qui si prosegue lungo via Istria sino a piazza della Torre; di qui si percorre via De Pinedo sino ad intersecare, attraversandola, l'area della Lama «Giotta» già vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986, e si prosegue lungo il lato Est - tratto D-E - come indicato nel citato decreto della suddetta area già vincolata fino all'incrocio con via Morelli Silvati che si percorre sino all'incrocio con via Fontana Nuova; si prosegue con una fascia avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino al confine con territorio comunale di Mola di Bari: punto I; lato Sud-Est - tratto I-L: dal precedente punto I prosegue lungo il confine con il territorio comunale di Mola di Bari sino alla linea di battigia: punto L; lato Nord-Est - tratto L-E - dal precedente punto L prosegue lungo la linea di battigia sono a ricollegarsi al punto E iniziale della poligonale così descritta;

Considerato che la fascia costiera del comune di Bari, pur se in parte danneggiata dai fenomeni di urbanizzazione possiede caratteristiche di naturalità ancora integre ed è facilmente accessibile e godibile dai numerosi tratti di strade pubbliche e dalla ferrovia che corre tra la costa l'entroterra;

Considerato che dal punto di vista naturalistico il paesaggio è di rilevante interesse per la presenza di habitat naturali, di resti di antichi insediamenti umani ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine nelle vicinanze dei corsi fluviali o del mare, come la Grotta della regina a Scizze o Punta La Penna, dove sono stati rinvenuti reperti archeologici ascrivibili entro un arco di tempo compreso fra il III e il IX sec. a. C.;

Considerato che i luoghi in questione sono interessati, soprattutto nella parte di espansione della città di Bari e del suo tratto costiero, dalla presenza di numerosi edifici di notevole valore storico-monumentale quali castelli, torri costiere di avvistamento, cattedrali, edifici urbani, masserie fortificate e ville signorili, che testimoniano momenti storici della presenza, nei luoghi medesimi, dei popoli del Mediterraneo e del Nord-Europa (greci, arabi, bizantini, longobardi, saraceni, normanni, borboni);

Considerato che la regione Puglia, pur avendo manifestato la disponibilità a valutare la proposta della soprintendenza per l'apposizione del vincolo, di fatto non attuava alcuna iniziativa per la stesura di un piano di lavoro comune;

Considerato che, in base al disposto della citata sentenza n. 334 della Corte costituzionale, lo Stato, nell'ambito dell'esercizio del potere concorrente di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni e nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, può legittimamente procedere ad una autonoma imposizione del vincolo, anche riguardo a località per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale;

Considerato che sono state già dichiarate di notevole interesse pubblico e vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939 con il citato decreto ministeriale 1° agosto 1985 parti della costa caratterizzate dallo sbocco a mare di varie lame: ad occidente, lama Balice, ad oriente, lama S. Giorgio e lama Giotta;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre l'area sopraperimetrata a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 con un unico provvedimento comprensivo delle aree già sottoposte a vincolo con il citato decreto ministeriale 1° agosto 1985 al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di apposizione di vincolo, formulata dalla soprintendenza competente, sulla fascia costiera della città di Bari, in quanto la suddetta fascia possiede caratteristiche di naturalità ancora integre e conserva habitat naturali da salvaguardare accessibili e godibili dai numerosi tratti di strade pubbliche e visibili dalla ferrovia che corre tra la costa e l'entroterra;

Decreta:

Le parti del territorio costiero del comune di Bari, così come sopra delimitate, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 30 giugno 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 354

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA PUGLIA – BARI -

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI PARTI DEL TERRITORIO COSTIERO DEL COMUNE DI BARI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On.le Prof. Gianpaolo D'Andrea

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Gian Marco JACOBITTI)

Bari, dicembre '98

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE - SCALA 1 : 5.000
ALLEGATO "A" SEZIONI S. SPIRITO E PALESE

99A8179

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 28 aprile 1998 e del 4 marzo 1998.

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Solar Sud» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Andrea Teti in data 24 novembre 1982, repertorio n. 1090, registro società n. 3203, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1911/195212;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «S. Francesco» a responsabilità limitata, con sede in Isca Ionio, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 9 marzo 1988, repertorio n. 18509, registro società n. 5009, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2540/232904;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Dentalamezia» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 28 ottobre 1989, repertorio n. 62565, registro società n. 2061, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2742/244396;

4) società cooperativa di consumo «Acli Partecipare» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Antonio Teti in data 25 ottobre 1979, repertorio n. 108149, registro società n. 2523, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1552/173086;

5) società cooperativa agricola «Agrituristica I Maggio» a responsabilità limitata, con sede in Girifalco, costituita per rogito notaio Maria Grazia Gemini in data 23 maggio 1986, repertorio n. 28346, registro società n. 4315, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2327/220501;

6) società cooperativa mista «Curinga Mare» a responsabilità limitata, con sede in Curinga, costituita per rogito notaio Antonio Galati in data 1° marzo 1988, repertorio n. 108347, registro società n. 1785, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2539/232903;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Coopeco» a responsabilità limitata, con sede in Falerna Marina, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 12 aprile 1990, repertorio n. 29363, registro società n. 2158, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2837/249614;

8) società cooperativa agricola «Vallefiorita» a responsabilità limitata, con sede in Vallefiorita, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 6 novembre 1989, repertorio n. 47509, registro società n. 5482, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2747/244785;

9) società cooperativa agricola «Agrica» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 22 ottobre 1991, repertorio n. 67148, registro società n. 6051, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2945/256538;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil-Pref» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Napoleone Fiore in data 9 luglio 1985, repertorio n. 1031, registro società n. 1285, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2170/212539;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Botricello 90» a responsabilità limitata, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Francesco Maria Liguori in data 30 novembre 1990, repertorio n. 45950, registro società n. 5859, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2897/253130;

12) società cooperativa mista «In.Ag.Ar.» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 7 giugno 1991, repertorio n. 17388, registro società n. 5956, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2907/253870;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Cardi Social Servizi» a responsabilità limitata, con sede in Cardinale, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 28 aprile 1992, repertorio n. 27248, registro società n. 6234, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2976/259777;

14) società cooperativa di produzione e lavoro «Gi.Lam.» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 20 giugno 1988, repertorio n. 109119, registro società n. 1829, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2576/235658;

15) società cooperativa agricola «Agrovini Sud» a responsabilità limitata, con sede in Borgia, costituita per rogito notaio Gregorio Stanizzi in data 28 luglio 1986, repertorio n. 67487, registro società n. 4401, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2359/221564;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Lo.Mar.» a responsabilità limitata, con sede in Marti-

rano Lombardo, costituita per rogito notaio Domenico Longo in data 20 giugno 1988, repertorio n. 4454, registro società n. 1874, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2614/237582;

17) società cooperativa agricola «Cantina sociale Bruzia» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 9 novembre 1962, repertorio n. 43783, registro società n. 142, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 250/74604;

18) società cooperativa mista «Crescere» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 31 maggio 1989, repertorio n. 61220, registro società n. 2013, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2682/68524;

19) società cooperativa agricola «I.O.S.M.A.» a responsabilità limitata, con sede in Sellia Marina, costituita per rogito notaio Salvatore Le Pera in data 20 dicembre 1965, repertorio n. 65303, registro società n. 1368, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 525/96997;

20) società cooperativa mista «Ariete» a responsabilità limitata, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 10 novembre 1994, repertorio n. 32766, registro società n. 6735, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 3083/269809;

21) società cooperativa agricola «Cantina sociale di Catanzaro Lido» a responsabilità limitata, con sede in Borgia, costituita per rogito notaio Antonio Teti in data 31 agosto 1960, repertorio n. 60960, registro società n. 1165, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 208/69353.

Catanzaro, 8 settembre 1999

Il direttore: PISANI

99A8180

DECRETO 20 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1994 con il quale il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 6 maggio 1968;

Vista la lettera in data 9 agosto 1999 con la quale il rag. Ettore Fontana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Giovanna Barindelli, nata a Cesano Maderno (Milano) il 21 aprile 1950, ivi residente in via Borromeo n. 29, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Ettore Fontana, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8281

DECRETO 20 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Nuovissima - Società cooperativa a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 ottobre 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «La Nuovissima - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuovissima - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione, costituita in data 26 gennaio 1980, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Giuffrè di Verona omologato

dal tribunale di Verona, con decreto in data 13 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Gian Bruno Castelletti, nato a Ferrara di Monte Baldo (Verona) il 4 marzo 1958 con studio in Verona Lung. Mattotti, 13/II, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8282

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 settembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE CAPO
DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 28 gennaio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Maria Del Carmen Ramos Cano i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento del tirocinio di adattamento;

Visto l'atto relativo all'esito del predetto tirocinio di adattamento, trasmesso dal provveditorato agli studi di Torino e conclusosi in data 29 giugno 1999;

Decreta:

Il titolo «Diplomado en profesorado de educación general basica», conseguito in Spagna dalla sig.ra Maria Del Carmen Ramos Cano, nata a Olula del Rio (Spagna), il 12 settembre 1965, è inerente alla formazione professionale di insegnante e costituisce per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 20 settembre 1999

Il dirigente capo: GIOMBOLINI

99A8082

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. della campagna vitivinicola 1999-2000 della regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazzione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sicilia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della

normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999-2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8162

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° settembre 1999.

Definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio. (Deliberazione n. 128/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° settembre 1999;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

con delibera 31 luglio 1997, n. 81/97 (di seguito: delibera n. 81/97) l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)* della legge n. 481/1995, in tema di qualità del servizio dell'energia elettrica;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore elettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997 numero 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 123 del 30 giugno 1999;

Visto il documento dell'Autorità «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato» approvato in data 4 agosto 1999;

Considerato che:

la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160, prima edizione, maggio 1995 (di seguito: norma tecnica CEI EN 50160), avente per oggetto le caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica, include tra le variazioni di tali caratteristiche le interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

dalle indagini svolte dall'Autorità risulta che le metodologie in uso presso i soggetti esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la rilevazione delle interruzioni del servizio e per l'elaborazione di indicatori di continuità sono in generale incomplete e tra di loro non direttamente confrontabili;

Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97;

Considerato che nell'ambito del medesimo procedimento è stata segnalata l'esigenza di regolamentare la misurazione individuale di caratteristiche della tensione previste dalla norma tecnica CEI EN 50160 anche diverse dalle interruzioni, tramite appositi strumenti registratori da installare, su richiesta degli utenti interessati, sul punto di consegna dell'energia elettrica;

Ritenuto che:

tra le variazioni delle caratteristiche della tensione previste dalla norma tecnica CEI EN 50160, le interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica abbiano rilievo da un lato per i disagi e i possibili danni arrecati agli utenti, dall'altro per l'entità degli investimenti occorrenti al fine di ridurre il numero e la durata delle medesime interruzioni;

l'uniformità e la completezza delle modalità di misura degli effetti e delle cause delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica siano condizioni necessarie sia ai fini del riconoscimento dei recuperi di qualità del servizio rispetto a standard prefissati, sia ai fini dell'introduzione di indennizzi automatici corrisposti agli utenti in caso di mancato rispetto di livelli minimi di continuità nell'erogazione del servizio;

sia opportuno definire obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuità del servizio validi per tutti i soggetti esercenti, determinando modalità di registrazione delle interruzioni e di elaborazione di indicatori di continuità del servizio che siano uniformi e verificabili;

le esigenze di uniformità e verificabilità delle registrazioni richiedano a loro volta la determinazione di requisiti che i sistemi di registrazione delle interruzioni debbano soddisfare;

per la realizzazione dei sistemi di registrazione di cui sopra sia necessario prevedere gradualità nei tempi di attuazione;

Ritenuto che, anche in relazione al previsto riordino delle tariffe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sia opportuno determinare con successivi provvedimenti dell'Autorità le modalità di misurazione individuale, su richiesta dei clienti vincolati e idonei, delle interruzioni e di altre variazioni delle caratteristiche della tensione descritte nella norma tecnica CEI EN 50160, in particolare dei buchi di tensione, delle variazioni della tensione di alimentazione, delle tensioni armoniche;

Delibera:

TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Oggetto

1.1 Il presente provvedimento definisce gli obblighi di registrazione delle interruzioni e gli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, stabilendo norme ai fini della misurazione della continuità del servizio e della uniformità e verificabilità della registrazione delle interruzioni del servizio erogato ai clienti finali.

Art. 2.
Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;

c) rete elettrica di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 123 del 30 giugno 1999;

d) altissima tensione (AAT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

e) alta tensione (AT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

f) media tensione (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

g) bassa tensione (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

h) interruzione è la condizione nella quale la tensione ai terminali di consegna dell'energia elettrica per un utente è inferiore all'1% della tensione nominale;

i) interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta di norma all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete preceduta dalla comunicazione

agli utenti interessati del periodo temporale di interruzione, con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;

j) interruzione senza preavviso lunga è l'interruzione di durata superiore a tre minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non siano stati avvisati con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;

k) interruzione senza preavviso breve è l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non siano stati avvisati con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;

l) interruzione senza preavviso transitoria è l'interruzione di durata non superiore a un secondo;

m) assetto standard è la configurazione della rete in condizioni normali di esercizio;

n) sistema di telecontrollo è il sistema con il quale avviene la gestione e la supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione e che assolve anche alla funzione di registrazione in modo automatico e continuo degli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e degli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete nazionale di trasmissione o con altri esercenti;

o) strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica ed in particolare, con riferimento al presente provvedimento, le interruzioni lunghe, brevi e transitorie;

p) gruppo di misura è l'insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica all'utente, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;

q) utente AT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione;

r) utente MT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione;

s) utente BT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione.

Art. 3.

Ambito di applicazione e requisiti per la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 La disciplina del presente provvedimento si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nel seguito definite esercenti.

3.2 L'esercente deve effettuare la registrazione automatica dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni senza preavviso mediante un sistema di telecontrollo o altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, in grado di svolgere la funzione di registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, queste ultime identificate in base all'intervento di dispositivi automatici con tempi inferiori a un secondo, e di consentire la successiva consultazione dei dati registrati.

3.3 Il sistema di telecontrollo o altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio possono essere gestiti da soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'esercente. Essi devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:

a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;

b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;

c) impianti di smistamento AT;

d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;

e) impianti di interconnessione con altri esercenti AT o MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni.

Art. 4.

Aree territoriali

4.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per gli utenti MT e BT sono individuate le aree territoriali seguenti:

a) aree territoriali ad alta concentrazione, intese come il territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) aree territoriali a media concentrazione, intese come il territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;

c) aree territoriali a bassa concentrazione, intese come il territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

4.2 Nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possono inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio di tali comuni, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascun comune. L'istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico. L'Autorità si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine, l'istanza si intende tacitamente approvata. Nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni.

4.3 Gli esercenti hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal comma 4.1, dandone comunicazione all'Autorità.

TITOLO II
REGISTRO DELLE INTERRUZIONI

Art. 5.

Contenuto del registro delle interruzioni

5.1 Ogni esercente deve predisporre un registro delle interruzioni, costituito da appropriati strumenti anche informatici, al fine di registrare e classificare informazioni e dati concernenti le interruzioni con preavviso e le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie.

5.2 Per ogni interruzione con preavviso e per ogni interruzione senza preavviso lunga l'esercente deve registrare:

a) l'origine dell'interruzione, come definita al successivo art. 6;

b) per le sole interruzioni con preavviso, l'avvenuta esecuzione della procedura di preavviso agli utenti;

c) per le sole interruzioni senza preavviso, la causa dell'interruzione, come definita al successivo art. 7;

d) la data, l'ora e il minuto dell'istante di inizio dell'interruzione, come definito al successivo art. 8;

e) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti nell'interruzione, come definiti al successivo art. 9;

f) la durata dell'interruzione per ciascun utente AT coinvolto nell'interruzione, come definita al successivo art. 9;

g) il numero degli utenti MT coinvolti nell'interruzione come definito al successivo art. 10;

h) l'elenco degli utenti MT coinvolti nell'interruzione come definito al successivo art. 10;

i) la durata dell'interruzione per ciascun utente MT coinvolto nell'interruzione, come definita al successivo art. 10;

j) il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, come definito al successivo art. 12;

k) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato e il numero di utenti di ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato, distinti per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, come definiti al successivo art. 12;

l) la data, l'ora e il minuto della ripresa del servizio per tutti gli utenti coinvolti nell'interruzione.

5.3 Per ogni interruzione senza preavviso breve l'esercente deve registrare:

a) l'origine dell'interruzione, come definita al successivo art. 6;

b) la causa dell'interruzione, come definita al successivo art. 7;

c) la data, l'ora e il minuto dell'istante di inizio dell'interruzione, come definito al successivo art. 8;

d) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti nell'interruzione, come definiti al successivo art. 9;

e) il numero di utenti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, come definito al successivo art. 11;

f) il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, come definito al successivo art. 12;

g) la data, l'ora e il minuto di ripresa del servizio per tutti gli utenti coinvolti dall'interruzione.

5.4 Per ogni interruzione senza preavviso transitoria l'esercente deve registrare:

a) l'origine dell'interruzione, come definita al successivo art. 6;

b) la data, l'ora e il minuto dell'istante di inizio dell'interruzione, come definito al successivo art.8;

c) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti nell'interruzione, come definiti al successivo art. 9;

d) il numero di utenti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per aree ad alta, media e bassa concentrazione, come definito al successivo art. 11.

Art. 6.

Origine delle interruzioni

6.1 L'esercente deve classificare le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, utilizzando le seguenti classi:

a) interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

b) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

c) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura degli utenti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);

d) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese e le colonne montanti.

6.2 Sono escluse le interruzioni originate nei gruppi di misura degli utenti BT, anche centralizzati.

Art. 7.

Cause delle interruzioni senza preavviso

7.1 L'esercente deve registrare le cause delle interruzioni senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi con riferimento alle seguenti classi:

a) cause di forza maggiore, intese come: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche, scioperi;

b) cause esterne, intese come: guasti provocati da utenti, danni provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti;

c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma 7.1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente deve documentare la causa dell'interruzione.

Art. 8.

Inizio dell'interruzione

8.1 Per ogni interruzione l'esercente deve registrare la data, l'ora e il minuto dell'istante di inizio dell'interruzione.

8.2 Per le interruzioni con preavviso l'esercente deve documentare l'istante di inizio dell'interruzione mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

8.3 Per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), l'esercente deve documentare l'istante di inizio mediante registrazione dell'apertura definitiva degli interruttori, al netto delle eventuali interruzioni transitorie e brevi precedenti le interruzioni lunghe e brevi, connesse allo stesso evento, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

8.4 Per le interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), l'esercente deve documentare l'istante di inizio mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, con cui l'utente o altro soggetto segnala l'interruzione all'esercente.

8.5 Per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete elettrica nazionale di trasmissione o causate da interconnessione con altri esercenti, l'esercente deve documentare l'istante di inizio mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica.

Art. 9.

Utenti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ogni interruzione l'esercente deve registrare singolarmente ogni utente AT coinvolto nell'interruzione.

9.2 Per ogni utente AT coinvolto nell'interruzione l'esercente deve registrare la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve relativa al singolo utente come differenza tra l'istante di inizio dell'interruzione, come definito dal precedente art. 8, e l'istante di fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dell'utente interessato, al netto delle eventuali interruzioni brevi successive, connesse allo stesso evento. L'esercente deve documentare l'istante di fine dell'interruzione mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumenta-

zione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui all'art. 8, commi 8.2 e 8.5.

Art. 10.

Utenti MT coinvolti nelle interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe

10.1 Per ogni interruzione con preavviso e senza preavviso lunga l'esercente deve registrare singolarmente ogni utente MT coinvolto nell'interruzione.

10.2 Per ogni utente MT coinvolto nell'interruzione con preavviso e senza preavviso lunga, l'esercente deve registrare la durata dell'interruzione relativa al singolo utente come differenza tra l'istante di inizio dell'interruzione, come definito dal precedente art. 8, e l'istante di fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dell'utente interessato, al netto delle eventuali interruzioni brevi successive, connesse allo stesso evento. L'esercente deve documentare l'istante di fine dell'interruzione mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui all'art. 8, commi 8.2 e 8.5.

Art. 11.

Utenti MT coinvolti nelle interruzioni senza preavviso brevi o transitorie

11.1 Per ogni interruzione senza preavviso breve o transitoria l'esercente deve registrare il numero di utenti MT coinvolti nell'interruzione, distintamente per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, con la facoltà di avvalersi dell'assetto standard di rete MT.

11.2 L'esercente deve registrare la durata delle interruzioni senza preavviso brevi relative agli utenti MT coinvolti, come differenza tra l'istante di inizio dell'interruzione, come definito dal precedente art. 8, e l'istante di fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva degli utenti MT interessato. L'esercente deve documentare l'istante di fine dell'interruzione mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante idonea modulistica nei casi di cui all'art. 8, comma 8.5.

Art. 12.

Utenti BT coinvolti nelle interruzioni con preavviso e nelle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi

12.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve, ad eccezione delle interruzioni originate sulla rete BT, l'esercente deve registrare il numero di trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione, con la facoltà di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi, dell'assetto standard della rete MT.

12.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve l'esercente, in assenza di esatta attribuzione del numero di utenti BT per ogni trasformatore MT/BT e per ogni linea BT, deve stimare il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:

a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'esercente per ogni interruzione, per il numero medio di utenti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascuna delle aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione di ciascun comune servito;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di linee BT disalimentate, rilevato dall'esercente per ogni interruzione, per il numero medio di utenti BT per linea BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascuna delle aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione di ciascun comune servito.

12.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di utenti, l'esercente deve stimare il numero di utenti di ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 12.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.

12.4 L'esercente deve registrare la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa agli utenti BT come differenza tra l'istante di inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e l'istante di fine dell'interruzione coincidente:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva (al netto delle eventuali interruzioni brevi successive connesse allo stesso evento) di ogni trasformatore MT/BT interessato;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo utente BT rialimentato.

12.5 L'esercente deve documentare l'istante di fine dell'interruzione:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui all'art. 8, commi 8.2 e 8.5;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita modulistica.

Art. 13.

Verificabilità delle informazioni registrate

13.1 L'esercente deve mantenere il registro delle interruzioni continuamente aggiornato con i dati richiesti. Le interruzioni devono essere identificate con un codice univoco.

13.2 L'esercente deve assicurare la verificabilità delle informazioni relative a ciascuna interruzione mediante la corrispondenza del codice univoco delle interruzioni tra i dati contenuti in:

a) registri di esercizio;

b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;

c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento;

d) rapporti di intervento delle squadre operative;

e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria.

13.3 L'esercente deve conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni registrate, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

TITOLO III

DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI INDICATORI DI CONTINUITÀ

Art. 14.

Indicatori di continuità del servizio

14.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio:

a) numero di interruzioni per utente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;

b) durata complessiva di interruzione per utente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.

14.2 L'esercente deve calcolare il numero di interruzioni per utente e la durata complessiva di interruzione per utente, relativamente agli utenti MT e agli utenti BT, come valori medi riferiti al totale degli utenti di ogni area territoriale servita dall'esercente, come definite al precedente art. 4, per mezzo delle espressioni definite ai successivi commi 14.3 e 14.5, con le specificazioni di cui ai commi 14.4 e 14.6. L'esercente deve calcolare il numero di interruzioni per utente e la durata complessiva di interruzione per utente, relativamente agli utenti MT, anche a livello individuale per ogni singolo utente, per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe, come indicato al successivo comma 14.7. L'esercente deve calcolare il numero di interruzioni per utente e la durata complessiva di interruzione per utente, relativamente a ogni singolo utente AT, come indicato ai successivi commi 14.8 e 14.9.

14.3 Il numero di interruzioni per utente è definito per mezzo della seguente espressione:

$$Numero\ di\ interruzioni\ per\ utente = \frac{\sum_{i=1}^{n} U_1}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le *n* interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

U_i è il numero di utenti coinvolti nella *i*-esima interruzione considerata;

U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'esercente alla fine dell'anno solare.

14.4 L'esercente deve calcolare il numero di interruzioni per utente:

a) distintamente per gli utenti MT e per gli utenti BT;

b) distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso brevi e, solo per gli utenti MT, interruzioni senza preavviso transitorie;

c) distintamente per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione;

d) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT, interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate sulla rete BT;

e) per le sole interruzioni senza preavviso, anche distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre cause;

f) distintamente per provincia, nel caso in cui l'esercente eroghi il servizio su un territorio comprendente più di una provincia.

14.5 La durata complessiva di interruzione per utente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, è definita per mezzo della seguente espressione:

$$Durata\ complessiva\ di\ interruzione\ per\ utente = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(U_{i,j} \cdot t_{i,j})}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le *n* interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli *m* gruppi di utenti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

$U_{i,j}$ è il numero di utenti coinvolti nella *i*-esima interruzione (con *i*=1, ..., *n*) e appartenenti al *j*-esimo gruppo di utenti affetto dalla stessa durata di interruzione (con *j*=1, ..., *m*);

$t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di utenti *Ui,j*;

U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'esercente alla fine dell'anno solare.

14.6 L'esercente deve calcolare la durata complessiva di interruzione per utente:

a) distintamente per gli utenti MT e per gli utenti BT;

b) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;

c) distintamente per aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione;

d) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT, interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate sulla rete BT;

e) per le sole interruzioni senza preavviso, anche distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre cause;

f) distintamente per provincia, nel caso in cui l'esercente eroghi il servizio su un territorio comprendente più di una provincia.

14.7 L'esercente deve calcolare per ogni singolo utente MT il numero di interruzioni per utente e la durata complessiva di interruzione per utente, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

14.8 L'esercente deve calcolare per ogni singolo utente AT il numero di interruzioni per utente e la durata complessiva di interruzione per utente, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

14.9 L'esercente deve calcolare per ogni singolo utente AT il numero di interruzioni per utente, distintamente per le interruzioni senza preavviso brevi, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione, e per le interruzioni senza preavviso transitorie, per origine dell'interruzione.

Art. 15.

Comunicazione all'Autorità degli indicatori di continuità

15.1 I risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuità del servizio relativi agli utenti MT e agli utenti AT, di cui al precedente art. 14, commi 14.7, 14.8 e 14.9, sono conservati dagli esercenti e possono essere richiesti dall'Autorità, eventualmente elaborati su base statistica.

15.2 L'esercente deve comunicare all'Autorità gli indicatori di continuità del servizio relativi agli utenti MT e agli utenti BT di cui al precedente art. 14, commi 14.3 e 14.5, con le specificazioni previste dai commi 14.4 e 14.6, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori.

15.3 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio, gli esercenti sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.

15.4 I valori degli indicatori di continuità del servizio comunicati all'Autorità dagli esercenti possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità, che effettua controlli a campione per accertare la veridicità dei dati forniti e assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

16.1 Per gli esercenti con numero di utenti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2000.

16.2 Per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2001.

16.3 Gli esercenti di cui al comma 16.1 che non siano provvisti di un sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, di cui all'art. 3, commi 3.2 e 3.3, possono presentare all'Autorità entro il 30 novembre 1999, istanza motivata di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni. L'Autorità si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, l'istanza si intende tacitamente approvata.

16.4 Nell'istanza all'Autorità di cui al comma precedente gli esercenti indicano la soluzione tecnica prescelta e i tempi previsti per l'avvio operativo della stessa; tali tempi non possono in nessun caso essere superiori a tre anni se l'esercente intende dotarsi di un sistema di telecontrollo e a un anno se l'esercente intende installare altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. L'esenzione temporanea, in caso di accoglimento dell'istanza, decorre dal 1° gennaio 2000. Da tale data e per il periodo di tempo di esenzione temporanea, gli esercenti devono predisporre e mantenere aggiornato il registro delle interruzioni di cui al titolo II del presente provvedimento, anche con documentazione manuale, su apposita modulistica, dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe, e devono elaborare gli indicatori di continuità del servizio e comunicarli all'Autorità secondo quanto previsto dal titolo III del presente provvedimento.

16.5 Gli esercenti di cui al comma 16.2 che non siano provvisti di un sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, di cui all' art. 3, commi 3.2 e 3.3, possono presentare all'Autorità, entro il 30 giugno 2000, istanza motivata di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni. L'Autorità si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale terinine senza che l'Autorità si sia pronunciata, l'istanza si intende tacitamente approvata.

16.6 Nell'istanza all'Autorità di cui al comma precedente, gli esercenti indicano la soluzione tecnica prescelta e i tempi previsti per l'avvio operativo della stessa; tali tempi non possono in nessun caso essere superiori a tre anni se l'esercente intende dotarsi di un sistema di telecontrollo e a un anno se l'esercente intende installare altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. L'esenzione temporanea, in caso di accoglimento dell'istanza, decorre dal 1º gennaio 2001. Da tale data e per il periodo di tempo di esenzione temporanea, gli esercenti devono predisporre e mantenere aggiornato il registro delle interruzioni di cui al titolo II del presente provvedimento, anche con documentazione manuale, su apposita modulistica, dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe, e devono elaborare gli indicatori di continuità del servizio e comunicarli all'Autorità secondo quanto previsto dal titolo III del presente provvedimento.

16.7 In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2, lettera *h)*, fino al 31 dicembre 2000 non sono richieste la registrazione dell'elenco degli utenti MT coinvolti nelle interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e l'elaborazione degli indicatori individuali di continuità relativi agli utenti MT per le stesse interruzioni.

16.8 In deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 5.3 e 5.4, fino al 31 dicembre 2001 non sono richieste né la registrazione delle interruzioni senza preavviso brevi e transitorie per gli utenti MT e delle interruzioni brevi per gli utenti BT, né l'elaborazione degli indicatori di continuità relativi alle stesse interruzioni.

16.9 Con successivi provvedimenti dell'Autorità saranno definite le modalità di misurazione individuale, su richiesta dei clienti vincolati o idonei, delle interruzioni e di altre variazioni delle caratteristiche della tensione, tra cui in particolare i buchi di tensione, le variazioni della tensione di alimentazione e le tensioni armoniche.

16.10 Sono abrogate le norme in contrasto con il presente provvedimento contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1995.

16.11 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 1° settembre 1999

Il presidente: RANCI

99A8283

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 1998;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e il bilancio pluriennale 1999-2001 nelle versioni allegate facenti parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente: TESAURO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
			Avanzo di amministrazione 1996	13.191			13.191	6.750.767,66
			Avanzo di amministrazione 1997	8.419			8.419	4.308.597,75
			Avanzo di amministrazione presunto 1998		10.447		10.447	5.346.468,78
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.98	21.610	10.447	0	32.057	16.405.834,19
I			ENTRATE CORRENTI					
	I		Vendita di beni e servizi	0			0	0,00
			Totale categoria I	0	0	0	0	0,00
	II		Trasferimenti					
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	46.075	4.398		50.473	25.830.603,89
			Totale categoria II	46.075	4.398	0	50.473	25.830.603,89
	III		Redditi Patrimoniali					
		106	- Interessi attivi	1.700	0	1.200	500	255.885,36
			Totale categoria III	1.700	0	1.200	500	255.885,36
	IV		Entrate diverse					
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	1.900		1.900	0	0,00
			Totale categoria IV	1.900	0	1.900	0	0,00
			TOTALE TITOLO I	49.675	4.398	3.100	50.973	26.086.489,25

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0	0,00
			Totale categoria V	0	0	0	0	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0	0,00
			Totale categoria VI	0	0	0	0	0,00
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	VII		Partite di giro e contabilità speciali					
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	250	100		350	179.119,75
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	13.500	3.000		16.500	8.444.216,99
			Totale categoria VII	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			TOTALE TITOLO III	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
I			SPESE CORRENTI					
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali					
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.300	250		2.550	1.305.015,35
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	690	110		800	409.416,58
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200		50	150	76.765,61
			Totale categoria I	3.190	360	50	3.500	1.791.197,54
	II		Personale in attività di servizio					
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	15.700	3.900		19.600	10.030.706,24
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.450	1.750		6.200	3.172.978,51
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	650	100		750	383.828,05
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	550	250		800	409.416,58
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	580	270		850	435.005,12
			Totale categoria II	21.930	6.270	0	28.200	14.431.934,50
	III		Personale in quiescenza					
		116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	1.750	350		2.100	1.074.718,53
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	0	1.500		1.500	767.656,09
		119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	1.920		1.920	982.599,80
			Totale categoria III	1.750	3.770	0	5.520	2.824.974,42
	IV		Acquisto di beni e servizi					
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	30	120		150	76.765,61
		121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca,					

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
			per consulenze su specifici temi e problemi	550	250		800	409.416,58
		122	- Canoni di locazione	4.405	595		5.000	2.558.853,63
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	800	9.550		10.350	5.296.827,02
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	640	60		700	358.239,51
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	330	70		400	204.708,29
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	480	120		600	307.062,44
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	180	220		400	204.708,29
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	900	1.500		2.400	1.228.249,74
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	570	90		660	337.768,68
		130	- Spese casuali	10	10		20	10.235,41
		131	- Spese di rappresentanza	20	30		50	25.588,54
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	300	150		450	230.296,83
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	100	190		290	148.413,51
		134	- Vigilanza locali	560	40		600	307.062,44
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	160	40		200	102.354,15
		136	- Premi di assicurazioni diverse	250	110		360	184.237,46
		137	- Acquisto di vestiario e divise	8	2		10	5.117,71

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	120	130		250	127.942,68
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	20	30		50	25.588,54
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0	100		100	51.177,07
			Totale categoria IV	10.433	13.407	0	23.840	12.200.614,13
	V		Trasferimenti					
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0	11.860	0	11.860	6.069.600,82
			Totale categoria V	0	11.860	0	11.860	6.069.600,82
	VI		Somme non attribuibili					
		150	- Fondo di riserva	0	3.100		3.100	1.586.489,25
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.300	200		1.500	767.656,09
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	75	0	75	0	0,00
			Totale categoria VI	1.375	3.300	75	4.600	2.354.145,34
			TOTALE TITOLO I	38.678	38.967	125	77.520	39.672.466,75
II			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	VII		Costituzione di fondi					
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0			0	0,00
			Totale categoria VII	0	0	0	0	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	400	4.810		5.210	2.666.325,49
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	150	150		300	153.531,22
			Totale categoria VIII	550	4.960	0	5.510	2.819.856,71
			TOTALE TITOLO II	550	4.960	0	5.510	2.819.856,71
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	IX		Partite di giro e contabilità speciali					
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250	100		350	179.119,75
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammnistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	13.500	3.000		16.500	8.444.216,99
			Totale categoria IX	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			TOTALE TITOLO III	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1 954,00
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI					
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	46.075	4.398	0	50.473	25.830.603,89
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	1.700	0	1.200	500	255.885,36
			- Categoria IV - Entrate diverse	1.900	0	1.900	0	0,00
			Totale titolo I	49.675	4.398	3.100	50.973	26.086.489,25
			TITOLO I - SPESE CORRENTI					
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.190	360	50	3.500	1.791.197,54
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	21.930	6.270	0	28.200	14.431.934,50
			- Categoria III - Personale in quiescenza	1.750	3.770	0	5.520	2.824.974,42
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	10.433	13.407	0	23.840	12.200.614,13
			- Categoria V - Trasferimenti	0	11.860	0	11.860	6.069.600,82
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	1.375	3.300	75	4.600	2.354.145,34
			Totale titolo I	38.678	38.967	125	77.520	39.672.466,75

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE					
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0,00
			Totale titolo II	0	0	0	0	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	550	4.960	0	5.510	2.819.856,71
			Totale titolo II	550	4.960	0	5.510	2.819.856,71

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
			PER LE ENTRATE					
			Titolo III					
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			Totale titolo III	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			PER LE USCITE					
			Titolo III					
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			Totale titolo III	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
RIEPILOGO								
			ENTRATE					
			Titolo I - Entrate correnti	49.675	4.398	3.100	50.973	26.086.489,25
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			Totale delle entrate	63.425	7.498	3.100	67.823	34.709.825,99
			Avanzo di amministrazione pregresso	21.610	10.447	0	32.057	16.405.834,21
			Totale disponibilità finanziarie	85.035	17.945	3.100	99.880	51.115.660,20
			SPESE					
			Titolo I - Spese correnti	38.678	38.967	125	77.520	39.672.466,75
			Titolo II - Spese in conto capitale	550	4.960	0	5.510	2.819.856,71
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.750	3.100	0	16.850	8.623.336,74
			Totale delle spese	52.978	47.027	125	99.880	51.115.660,20

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1999

Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 1999		SPESE		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00	Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)								
- Compensi	2.300	250		2.550	1.305.015,35	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	690	110		800	409.416,58	I	I	102
- Rimborso spese missioni	200		50	150	76.765,61	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni	14			14	7.164,79	I	IV	135
- Accantonamenti a fondi di quiescenza	0			0	0,00	II	VII	161
TOTALE A)	3.204	360	50	3.514	1.798.362,33			
B) SPESE PER IL PERSONALE								
- Stipendi e indennità	15.700	3.900		19.600	10.030.706,24	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	650	100		750	383.828,05	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	550	250		800	409.416,58	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.450	1.750		6.200	3.172.978,51	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	0	1.920		1.920	982.599,80	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	0	1.500		1.500	767.656,09	I	III	118
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.750	350		2.100	1.074.718,53	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	330	73		403	206.243,60	I	IV	135 - 136
- Formazione e sviluppo	300	150		450	230.296,83	I	IV	132
- Altre spese	580	270		850	435.005,12	I	II	114
TOTALE B)	24.310	10.263	0	34.573	17.693.449,35			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI								
- Locazioni	4.405	595		5.000	2.558.853,63	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	40	7.210		7.250	3.710.337,77	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	100	100		200	102.354,15	I	IV	123
TOTALE C)	4.545	7.905	0	12.450	6.371.545,55			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 1999		SPESE		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00	Titolo	Categoria	Capitolo
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA								
- Acquisto apparecchiature informatiche	280	1.920		2.200	1.125.895,60	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	24	986		1.010	516.888,43	II	VIII	170
- Impianto rete informatica	0	1.800		1.800	921.187,31	I	IV	123
- Acquisto arredi e attrezzature per ufficio e impianti	96	1.904		2.000	1.023.541,45	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	150	150		300	153.531,22	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	350	50		400	204.708,29	I	IV	123
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	119	981		1.100	562.947,80	I	IV	123 --128
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	310	40		350	179.119,75	I	IV	123
TOTALE D)	1.329	7.831	0	9.160	4.687.819,85			
E) ALTRE SPESE CORRENTI								
1) Acquisto di servizi								
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	30	120		150	76.765,61	I	IV	120
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	550	250		800	409.416,58	I	IV	121
- Controllo di gestione	0	100		100	51.177,07	I	IV	140
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	640	60		700	358.239,51	I	IV	124
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	471	729		1.200	614.124,87	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	570	90		660	337.768,68	I	IV	129
- Vigilanza locali	560	40		600	307.062,44	I	IV	134
Totale 1)	2.821	1.389	0	4.210	2.154.554,76			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	Bilancio di previsione 1999 Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00	SPESE Titolo	Categoria	Capitolo
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo								
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	480	120		600	307.062,44	I	IV	126
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	180	220		400	204.708,29	I	IV	127
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	310	140		450	230.296,83	I	IV	128
Totale 2)	970	480	0	1.450	742.067,56			
3) Altre spese per beni e servizi								
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	330	70		400	204.708,29	I	IV	125
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	100	190		290	148.413,51	I	IV	133
- Premi assicurativi diversi	66	77		143	73.183,21	I	IV	136
- Diverse	178	202		380	194.472,88	I	IV	130-131-137-138-139
Totale 3)	674	539	0	1.213	620.777,89			
4) Imposte e tasse								
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.300	200		1.500	767.656,09	I	VI	151
Totale 4)	1.300	200	0	1.500	767.656,09			
TOTALE E)	5.765	2.608	0	8.373	4.285.056,30			
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA	39.153	28.967	50	68.070	34.836.233,38			
ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA								
Trasferimento al Tesoro dello Stato quota parte avanzo di amministrazione pregresso	0	11.860		11.860	6.069.600,82	I	V	147

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 1999		SPESE		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al ca. indicativo di 1.954,00	Titolo	Categoria	Capitolo
Rimborsi a terzi per somme non dovute	75		75	0	0,00	I	VI	152
Fondo di riserva	0	3.100		3.100	1.586.489,25	I	VI	150
FABBISOGNO TOTALE	39.228	43.927	125	83.030	42.492.323,45			
COPERTURA FINANZIARIA						ENTRATE		
a) Entrate di competenza								
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	46.075	4.398		50.473	25.830.603,89	I	II	103
- Interessi attivi	1.700		1.200	500	255.885,36	I	III	106
- Rimborsi diversi da terzi	1.900		1.900	0	0,00	I	IV	109
Totale a)	49.676	4.398	3.100	50.973	26.086.489,25			
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	21.610	10.447	0	32.057	16.405.834,21			
				0	0,00			
Totale a) + b)	71.285	14.845	3.100	83.030	42.492.323,46			
Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.1998	32.057							
Avanzo di amministrazione presunto dell'anno finanziario 1998	10.447							

99A8260

DELIBERAZIONE 7 luglio 1999.

Approvazione della variazione del conseguente assestamento di bilancio per l'anno finanziario 1999.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 7 luglio 1999;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001»;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento di contabilità approvato dall'Autorità con delibera dell'11 dicembre 1990;

Delibera

di approvare la variazione ed il conseguente assestamento di bilancio per l'anno finanziario 1999 nella versione allegata, parte integrante della delibera.

Roma, 7 luglio 1999

Il presidente: TESAURO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ASSESTAMENTO BILANCIO 1999

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Ctv. in EURO al Ca. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
			Avanzo di amministrazione 1996	13.191			13.191	6.812.582,95		
			Avanzo di amministrazione 1997	8.419			8.419	4.348.050,63		
			Avanzo di amministrazione 1998	10.447	6.944		17.391	8.981.701,93		
			Avanzo di amministrazione progressivo al 31.12.98	32.057	6.944	0	39.001	20.142.335,51		
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		Vendita di beni e servizi				0	0,00	0,00%	
			Totale categoria I	0	0	0	0	0,00	0,00%	
	II		Trasferimenti							
		103	- *Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)*	50.473	1.527		52.000	26.855.758,75	99,05%	
			Totale categoria II	50.473	1.527	0	52.000	26.855.758,75	99,05%	
	III		Redditi Patrimoniali							
		106	- *Interessi attivi*	500			500	258.228,45	0,95%	
			Totale categoria III	500	0	0	500	258.228,45	0,95%	
	IV		Entrate diverse							
		109	- *Recuperi, rimborsi e proventi diversi*	0			0	0,00	0,00%	
			Totale categoria IV	0	0	0	0	0,00	0,00%	
			TOTALE TITOLO I	50.973	1.527	0	52.500	27.113.987,20	100%	
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0	0,00	0,00%	
			Totale categoria V	0	0	0	0	0,00	0,00%	
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0	0,00	0,00%	
			Totale categoria VI	0	0	0	0	0,00	0,00%	
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0,00	0,00%	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	Ctv. in EURO al Cs. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	VII		Partite di giro e contabilità speciali							
		112	*- Recupero anticipazioni al cassiere*	350			350	180.759,91		
		113	*- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.*	16.500	800		17.300	8.934.704,35		
			Totale categoria VII	16.850	800	0	17.650	9.115.464		
			TOTALE TITOLO III	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
I			SPESE CORRENTI							
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali							
		101	*- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	2.550			2.550	1.316.965,09	4,87%	2,80%
		102	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	800			800	413.165,52	1,52%	0,87%
		104	*- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	150			150	77.468,53	0,29%	0,16%
			Totale categoria I	3.500	0	0	3.500	1.807.599,14	6,68%	3,83%
	II		Personale in attività di servizio							
		107	*- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi*	19.600	900		20.500	10.587.366,43	39,04%	22,40%
		108	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	6.200	290		6.490	3.351.805,28	12,36%	7,09%
		110	*- Compensi per lavoro straordinario al personale*	750	40		790	408.000,95	1,50%	0,86%
		113	*- Indennità e rimborso spese di missione al personale*	800	40		840	433.823,80	1,60%	0,92%
		114	*- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*	850	27		877	452.932,70	1,67%	0,96%
			Totale categoria II	28.200	1.297	0	29.497	15.233.929,16	56,17%	32,23%
	III		Personale in quiescenza							
		116	*- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)*	2.100	120		2.220	1.146.534,32	4,22%	2,43%
		118	*- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione*	1.500			1.500	774.685,35	2,86%	1,64%
		119	*- Accantonamento assegni integrativi pensioni*	1.920	30		1.950	1.007.090,95	3,71%	2,13%
			Totale categoria III	5.520	150	0	5.670	2.928.310,62	10,79%	6,20%

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	Ctv. in EURO al Ca. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
	IV		Acquisto di beni e servizi							
		120	- *Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)*	150			150	77.468,53	0,29%	0,16%
		121	- *Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per per consulenze su specifici temi e problemi*	800			800	413.165,52	1,52%	0,87%
		122	- *Canoni di locazione*	5.000			5.000	2.582.284,50	9,52%	5,47%
		123	- *Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.*	10.350			10.350	5.345.328,91	19,71%	11,31%
		124	- *Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico*	700			700	361.519,83	1,33%	0,77%
		125	- *Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.*	400			400	206.582,76	0,76%	0,44%
		126	- *Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.*	600	200		800	413.165,52	1,52%	0,87%
		127	- *Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico*	400			400	206.582,76	0,76%	0,44%
		128	- *Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*	2.400			2.400	1.239.496,56	4,57%	2,62%
		129	- *Spese telefoniche, telegrafiche e postali*	660			660	340.861,55	1,26%	0,72%
		130	- *Spese casuali*	20			20	10.329,14	0,04%	0,02%
		131	- *Spese di rappresentanza*	50			50	25.822,84	0,10%	0,05%
		132	- *Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari*	450			450	232.405,60	0,86%	0,49%
		133	- *Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni*	290			290	149.772,50	0,55%	0,32%
		134	- *Vigilanza locali*	600			600	309.874,14	1,14%	0,66%
		135	- *Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa*	200			200	103.291,38	0,38%	0,22%
		136	- *Premi di assicurazioni diverse*	360			360	185.924,48	0,69%	0,39%
		137	- *Acquisto di vestiario e divise*	10			10	5.164,57	0,02%	0,01%
		138	- *Prestazioni di servizi resi da terzi*	250			250	129.114,22	0,48%	0,27%
		139	- *Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori*	50	100		150	77.468,53	0,29%	0,16%
		140	- *Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica*							

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Ctv. in EURO al Ca. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
			dei risultati	100			100	51.645,69	0,19%	0,11%
			Totale categoria IV	23.840	300	0	24.140	12.467.269,53	45,98%	26,37%
	V		Trasferimenti							
		147	- *Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso*	11.860	6.944		18.804	9.711.455,53	35,82%	20,55%
			Totale categoria V	11.860	6.944	0	18.804	9.711.455,53	35,82%	20,55%
	VI		Somme non attribuibili							
		150	- *Fondo di riserva*	3.100		300	2.800	1.446.079,32	5,33%	3,06%
		151	- *Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.*	1.500	80		1.580	816.001,90	3,01%	1,73%
		152	- *Rimborso a terzi per somme non dovute*	0			0	0,00	0,00%	0,00%
			Totale categoria VI	4.600	80	300	4.380	2.262.081,22	8,34%	4,79%
			TOTALE TITOLO I	77.520	8.771	300	85.991	44.410.645,20	163,78%	93,97%
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		Costituzione di fondi							
		161	- *Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza*	0		0	0	0,00	0,00%	0,00%
			Totale categoria VII	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
		170	- *Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.*	5.210			5.210	2.690.740,44	9,91%	5,70%
		171	- *Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca*	300			300	154.937,07	0,57%	0,33%
			Totale categoria VIII	5.510	0	0	5.510	2.845.677,51	10,48%	6,03%
			TOTALE TITOLO II	5.510	0	0	5.510	2.845.677,51	10,48%	6,03%
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
	IX		Partite di giro e contabilità speciali							
		180	- *Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la*							

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Ctv. in EURO al Ca. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
			corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	350			350	180.759,91		
		181	*- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi*	16.500	800		17.300	8.934.704,35		
			Totale categoria IX	16.850	800	0	17.650	9.115.464		
			TOTALE TITOLO III	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI										
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0,00	0,00%	
			- Categoria II - Trasferimenti	50.473	1.527	0	52.000	26.855.758,75	99,05%	
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	500	0	0	500	258.228,45	0,95%	
			- Categoria IV - Entrate diverse	0	0	0	0	0,00	0,00%	
			Totale titolo I	50.973	1.527	0	52.500	27.113.987,20	100,00%	
			TITOLO I - SPESE CORRENTI							
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi Istituzionali	3.500	0	0	3.500	1.807.599,14	6,67%	3,83%
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	28.200	1.297	0	29.497	15.233.929,16	56,18%	32,24%
			- Categoria III - Personale in quiescenza	5.520	150	0	5.670	2.928.310,62	10,80%	6,20%
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	23.840	300	0	24.140	12.467.269,53	45,98%	26,38%
			- Categoria V - Trasferimenti	11.860	6.944	0	18.804	9.711.455,53	35,82%	20,55%
			- Categoria VI Somme non attribuibili	4.600	80	300	4.380	2.262.081,22	8,34%	4,79%
			Totale titolo I	77.520	8.771	300	85.991	41.410.645,20	163,79%	93,99%

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Ctv. in EURO al Cs. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE										
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0,00		
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0,00		
			Totale titolo II	0	0	0	0	0,00		
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
			- Categoria VIII - Beni mobili -macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.510	0	0	5.510	2.845.677,51	10,50%	6,02%
			Totale titolo II	5.510	0	0	5.510	2.845.677,51	10,50%	6,02%
	RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI									
			PER LE ENTRATE							
			- Categoria VII - Partiite di giro e contabilità speciali	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
			Totale titolo III	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
			PER LE USCITE							
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
			Totale titolo III	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.99	VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuz.	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Importi in Lit./Mil.ni	PREVISIONE ASSESTATA COMPETENZA 1999 Ctv. in EURO al Ca. 1.936,27	Prev. comp. % su totale entrate	Prev. comp. % su totale spese
	RIEPILOGO									
			ENTRATE							
			Titolo I - Entrate correnti	50.973	1.527	0	52.500	27.113.987,20	100,00%	
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0,00		
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
			Totale delle entrate	67.823	2.327	0	70.150	36.229.451,46		
			SPESE							
			Titolo I - Spese correnti	77.520	8.771	300	85.991	44.410.645,20	163,79%	93,98%
			Titolo II - Spese in conto capitale	5.510	0	0	5.510	2.845.677,51	10,50%	6,02%
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	16.850	800	0	17.650	9.115.464,26		
			Totale delle spese	99.880	9.571	300	109.151	56.371.786,97	174,29%	100,00%
			Totale delle entrate 1999	67.823	2.327	0	70.150	36.229.451,46		
			Totale delle spese 1999	-99.880	-9.571	-300	-109.151	-56.371.786,97		
				-32.057	-7.244	-300	-39.001	-20.142.335,51		
			Avanzo di amministrazione progressivo al 31.12.1998	32.057	6.944	0	39.001	20.142.335,51		
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.1999	0	-300	-300	0	0,00		

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - ASSESTAMENTO BILANCIO 1999
Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	PREVISIONE 1999 Iniziale		PREVISIONE 1999 Assestata		Differenze		S P E S E		
	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)									
- Compensi	2.550	1.316.965,09	2.550	1.316.965,09	0	0,00	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	800	413.165,52	800	413.165,52	0	0,00	I	I	102
- Rimborso spese missioni	150	77.468,53	150	77.468,53	0	0,00	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni	14	7.230,40	14	7.230,40	0	0,00	I	IV	135
- Accantonamenti a fondi di quiescenza	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
TOTALE A)	3.514	1.814.829,54	3.514	1.814.829,54	0	0,00			
B) SPESE PER IL PERSONALE									
- Stipendi e indennità	19.600	10.122.555,22	20.500	10.587.366,43	900	464.811,21	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	750	387.342,67	790	408.000,95	40	20.658,28	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	800	413.165,52	840	433.823,80	40	20.658,28	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	6.200	3.202.032,77	6.490	3.351.805,28	290	149.772,51	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	1.920	991.597,25	1.950	1.007.090,95	30	15.493,70	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	1.500	774.685,35	1.500	774.685,35	0	0,00	I	III	118
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	2.100	1.084.559,49	2.220	1.146.534,32	120	61.974,83	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	403	208.132,13	403	208.132,13	0	0,00	I	IV	135 - 136
- Formazione e sviluppo	450	232.405,60	450	232.405,60	0	0,00	I	IV	132
- Altre spese	850	438.988,36	877	452.932,70	27	13.944,34	I	II	114
TOTALE B)	34.573	17.855.464,36	36.020	18.602.777,51	1.447	747.313,15			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI									
- Locazioni	5.000	2.582.284,50	5.000	2.582.284,50	0	0,00	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	7.250	3.744.312,52	7.250	3.744.312,52	0	0,00	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	200	103.291,38	200	103.291,38	0	0,00	I	IV	123
TOTALE C)	12.450	6.429.888,40	12.450	6.429.888,40	0	0,00			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	PREVISIONE 1999 Iniziale		PREVISIONE 1999 Assestata		Differenze		SPESE		
	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA									
- Acquisto apparecchiature informatiche	2.200	1.136.205,18	2.200	1.136.205,18	0	0,00	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	1.010	521.621,47	1.010	521.621,47	0	0,00	II	VIII	170
- Impianto rete informatica	1.800	929.622,42	1.800	929.622,42	0	0,00	I	IV	123
- Acquisto arredi e attrezzature per ufficio e impianti	2.000	1.032.913,80	2.000	1.032.913,80	0	0,00	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	300	154.937,07	300	154.937,07	0	0,00	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	400	206.582,76	400	206.582,76	0	0,00	I	IV	123
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	1.100	568.102,59	1.100	568.102,59	0	0,00	I	IV	123 --128
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	350	180.759,91	350	180.759,91	0	0,00	I	IV	123
TOTALE D)	9.160	4.730.745,20	9.160	4.730.745,20	0	0,00			
E) ALTRE SPESE CORRENTI									
1) Acquisto di servizi									
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	150	77.468,53	150	77.468,53	0	0,00	I	IV	120
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	800	413.165,52	800	413.165,52	0	0,00	I	IV	121
- Controllo di gestione	100	51.645,69	100	51.645,69	0	0,00	I	IV	140
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	700	361.519,83	700	361.519,83	0	0,00	I	IV	124
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	1.200	619.748,28	1.200	619.748,28	0	0,00	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	660	340.861,55	660	340.861,55	0	0,00	I	IV	129
- Vigilanza locali	600	309.874,14	600	309.874,14	0	0,00	I	IV	134
Totale 1)	4.210	2.174.283,54	4.210	2.174.283,54	0	0,00			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	PREVISIONE 1999 Iniziale		PREVISIONE 1999 Assestata		Differenze		S P E S E		
	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo									
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	600	309.874,14	800	413.165,52	200	103.291,38	I	IV	126
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	400	206.582,76	400	206.582,76	0	0,00	I	IV	127
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	450	232.405,60	450	232.405,60	0	0,00	I	IV	128
Totale 2)	1.450	748.862,50	1.650	852.153,88	200	103.291,38			
3) Altre spese per beni e servizi									
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	400	206.582,76	400	206.582,76	0	0,00	I	IV	125
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	290	149.772,50	290	149.772,50	0	0,00	I	IV	133
- Premi assicurativi diversi	143	73.853,34	143	73.853,34	0	0,00	I	IV	136
- Diverse	380	196.253,62	480	247.899,31	100	51.645,69	I	IV	130-131-137-138-139
Totale 3)	1.213	626.462,22	1.313	678.107,91	100	51.645,69			
4) Imposte e tasse									
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.500	774.685,35	1.580	816.001,90	80	41.316,55	I	VI	151
Totale 4)	1.500	774.685,35	1.580	816.001,90	80	41.316,55			
TOTALE E)	8.373	4.324.293,61	8.753	4.520.547,23	380	196.253,62			
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA	68.070	35.155.221,11	69.897	36.098.787,88	1.827	943.566,77			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	PREVISIONE 1999 Iniziale		PREVISIONE 1999 Assestata		Differenze		SPESE		
	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. EURO al Ca. 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA									
Trasferimento al Tesoro dello Stato quota parte avanzo di amministrazione pregresso	11.860	6.125.178,82	18.804	9.711.455,53	6.944	3.586.276,71	I	V	147
Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0,00	0	0,00	0	0,00	I	VI	152
Fondo di riserva	3.100	1.601.016,39	2.800	1.446.079,32	-300	-154.937,07	I	VI	150
FABBISOGNO TOTALE	83.030	42.881.416	91.501	47.256.323	8.471	4.374.906			
							ENTRATE		
COPERTURA FINANZIARIA							Titolo	Categoria	Capitolo
a) Entrate di competenza									
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	50.473	26.067.129,07	52.000	26.855.758,75	1.527	788.629,68	I	II	103
- Interessi attivi	500	258.228,45	500	258.228,45	0	0,00	I	III	106
- Rimborsi diversi da terzi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	I	IV	109
Totale a)	50.973	26.325.357,52	52.500	27.113.987,20	1.527	788.629,68			
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	32.057	16.556.058,81	39.001	20.142.335,51	6.944	3.586.276,73			
Totale a) + b)	83.030	42.881.416,33	91.501	47.256.322,71	8.471	4.374.906,41			
Avanzo di amministrazione progressivo presunto a fine esercizio	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

99A8261

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università vita-salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73.

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera alla modifica e integrazione allo statuto del comitato amministrativo del 23 giugno 1999;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 agosto 1999, prot. n. 1414;

Decreta:

Di modificare l'art. 15.4 dello statuto come segue:

«Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università di Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata.

In caso di trasferimento all'Università vita-salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali».

E di integrare l'art. 3 dello statuto aggiungendo il punto 3.3 e precisamente:

«L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti o dal regolamento che sarà adottato dagli organi accademici e dal Consiglio di amministrazione.

L'Università assicura ai nuclei l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy».

Milano, 9 settembre 1999

Il rettore: VERZÉ

99A8142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Austria della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Relativamente alla Convenzione sopra menzionata, si comunica che la Repubblica d'Irlanda ha depositato il proprio strumento di ratifica in data 29 aprile 1999. All'atto del deposito ha formulato le seguenti dichiarazioni:

«Conformément à l'article 4, paragraphe 3 de ladite Convention, faisons savoir au nom de l'Irlande que l'autorité ci-après est habilitée à dernander et a recevoir au nom de l'Irlande les informations prévues à l'article 4 de ladite Convention:

The Department of Justice, Equality and Law Reform of Ireland, 72-76 Saint Stephen's Green - Dublin 2 - Ireland;

e

Conformément à l'article 6, paragraphe 3 de ladité Convention, déclarons au nom de l'Irlande que ladite Convention est applicable a l'égard de l'Irlande, dans ses rapports avec les autres Etats ayant fait la méme déclaration, nonante jours après la date du dépot du présent instrument de ratification».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, si rende noto che la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 è applicabile nei rapporti tra Italia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo.

99A8284

Entrata in vigore del trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994.

Il giorno 17 agosto 1999 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, firmato a Roma il 24 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 90 del 24 marzo 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999.

Conformemente all'art. 16, tale accordo è entrato in vigore in data 17 agosto 1999.

99A8285

Entrata in vigore della Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata in Strasburgo il 3 maggio 1996

A seguito dell'emanazione della legge 9 febbraio 1999, n. 30 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, supplemento ordinario, del 23 febbraio 1999 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, firmata in Strasburgo il 3 maggio 1996, in data 6 luglio 1999.

Al momento del deposito l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «In acceding to the European Social Charter (revised), Italy does not consider itself bound by Article 25 (The right of workers to the protection of their claims in the event of the insolvency of their employer) of the Charter». L'Atto sunnominato è entrato in vigore il 1° settembre 1999.

99A8312

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegretol»

Con decreto n. 800.5/R.M. 242/D410 del 21 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TEGRETOL:

5 supposte 125 mg - A.I.C. n. 020602076;

5 supposte 250 mg - A.I.C. n. 020602088.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8143

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sicorten»

Con decreto n. 800.5/R.M. 242/D411 del 21 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

SICORTEN:

crema 30 g - A.I.C. n. 026248017;

unguento 30 g - A.I.C. n. 026248029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8144

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accusite»

Con decreto n. 800.5/R.M. 54/D409 del 21 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ACCUSITE:

gel iniettabile 1 kit 1 ml - A.I.C. n. 032276014.

Motivo della revoca: rinuncia della società Ponchiroli, in qualità di rappresentante legale in Italia della Matrix Pharmaceutical Ltd (Gran Bretagna).

99A8145

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0719
Yen giapponese	113,60
Dracma greca	328,75
Corona danese	7,4337
Corona svedese	8,7570
Sterlina	0,64690
Corona norvegese	8,2380
Corona ceca	35,723
Lira cipriota	0,57908
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,23
Zloty polacco	4,3847
Tallero sloveno	195,3451
Franco svizzero	1,5915
Dollaro canadese	1,5809
Dollaro australiano	1,6259
Dollaro neozelandese	2,0572
Rand sudafricano	6,4271

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8339

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Stefano Gelsomini, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale, non esitava ad attraversare la carreggiata di un'arteria intensamente trafficata per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale, ma veniva travolto da un'auto proveniente ad altissima velocità. Splendido esempio di umana solidarietà ed alto spirito di servizio spinti sino all'estremo sacrificio». — 16 novembre 1998 - Roma.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1999 sonostate concesse le seguenti onorificenze al valor civile:

Medaglia d'argento

Alla bandiera di guerra dell'Aeronatica militare, con la seguente motivazione: «Con slancio e determinazione, gli equipaggi dei Reparti di volo per primi intervenuti, di notte e in condizioni climatiche avverse, in zone colpite da calamità naturale di eccezionale gravità, si prodigavano, a sprezzo della propria vita e al limite delle prestazioni tecniche offerte dai velivoli impiegati, a prestare il soccorso. Con spiccata capacità professionale e spirito di sacrificio, riuscivano a trarre in salvo da tetti e dalle terrazze delle abitazioni uomini, donne e bambini, rimasti isoltati e allo stremo della resistenza psico-fisica. L'eroico comportamento tenuto nella circostanza dagli Ufficiali, Sottufficiali e Avieri costituisce un esempio luminoso di preclare virtù militari e civili, di concreta umana solidarietà, di altruismo e conferma la incondizionata dedizione dell'Aeronautica militare al servizio del Paese». — 5 maggio 1998 - Sarno - Quindici;

Al maresciallo ordinario della Guardia di finanza Salvatore Canzio, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio ed incurante della propria incolumità, sebbene coinvolto in un incidente stradale che gli aveva provocato vari traumi, si precipitava verso un'autovettura in fiamme riuscendo a trarre in salvo uno degli occupanti. Nobile esempio di non comune coraggio ed umana solidarietà». — 5 novembre 1995 - Alcano Marina (Trapani);

Al dott. Alfredo Laudonio, con la seguente motivazione: «Alto magistrato, pur consapevole del grave rischio personale, entrava in una gioielleria dove il titolare, armato di due pistole di grosso calibro, teneva sotto sequesto un curatore fallimentare e, con paziente opera di persuasione, riusciva a far liberare l'ostaggio e a consegnare il gioielliere alle Forze dell'ordine. Splendido esempio di eccezionale senso di abnegazione e di elette virtù civiche». — 6 aprile 1998 - Vibo Valentia.

Medaglia di bronzo

Alla bandiera di guerra del 6º Reggimento genio «Trasimeno» con la seguente motivazione: «Primo ad accorrere in vaste zone colpite da disastroso sisma, si adoperava oltre ogni limite, con uomini e mezzi, in generosa gara di altruismo con gli altri soccorritori, per salvare vite umane, per ripristinare celermente le vie di comunicazione sconvolte e consentire il regolare afflusso dei soccorsi. Con duro, minuto, instancabile lavoro quotidiano contributiva poi a ricostruire nelle popolazioni drammaticamente colpite la fiducia nel futuro. Esempio elevatissimo di preclare virtù civili e militari e di concreta solidarietà umana». — Sisma Marche - Umbria/settembre 1997 - maggio 1998.

99A8174

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della signora Gaetanina Scotto di Perrotolo, con la seguente motivazione: «Infermiera del locale posto di pronto soccorso, con generoso slancio, si prodigava per il trasferimento su di un elicottero di un ustionato in pericolo di vita. Ultimate le operazioni di sistemazione a bordo del paziente, improvvisamente, a seguito dell'improvvisa inclinazione del mezzo causata dalle forti raffiche di vento, la donna venita travolta dalle pale dell'aeromobile, perdendo così la sua giovane vita. Splendito esempio di alto senso del dovere, grande abnegazione e umana solidarietà». — 18 novembre 1995 - Procida (Napoli).

99A8175

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accertamento della causale di crisi aziendale a favore della ditta S.p.a. Socama 2000 ora Onama c/o Fiat Auto, in Milano

Con decreto ministeriale n. 26989 del 2 settembre 1999, ai sensi dell'art. 22, primo e secondo comma della legge 23 luglio 1991, n. 223 è accertata la causale di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 1992 al 23 marzo 1992, della ditta S.p.a. Socama 2000 ora Onama c/o Fiat Auto, con sede in Milano e unità di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli).

99A8163

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26985 del 30 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 settembre 1998 al 13 febbraio 1999 della ditta: S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26986 del 30 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 ottobre 1999 della ditta: S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26987 del 30 agosto 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999 della ditta: S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Roma.

99A8164

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26999 del 10 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede in Napoli e unità di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 706 unità, su un organico complessivo di 756 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27000 del 10 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Control Techniques, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la ridu-

zione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Control Techniques, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A8165

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26994 dell'8 settembre 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 settembre 1998 al 5 settembre 1999 della ditta: S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli).

99A8166

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26835 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (gruppo Iritecna), con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 30 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 26977 del 30 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 2 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1999, n. 25985 limitatamente al punto 1).

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 26979 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 31 dipendenti, per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1999 con decorrenza 11 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26980 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26983 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1999 con decorrenza 5 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26996 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 6 settembre 1998 al 5 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1998 con decorrenza 6 settembre 1998.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26997 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. (dal 1° luglio 1996 Gallino plasturgia), con sede in Beinasco (Torino) e unità di Copiano (Pavia), per un massimo di 18 dipendenti, Nichelino (Torino), per un massimo di 8 dipendenti,

Rivalta (Torino), per un massimo di 7 dipendenti, San Benigno Canavese (Torino), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 26767.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26998 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva pali dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27003 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Standa (dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a.), con sede in Basiglio (Milano) e unità di Civitavecchia (Roma), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 28 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 2 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27004 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia (dal 1° maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a.), con sede in Rosignano (Livorno) e unità di Ferrara, per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27005 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27006 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 10 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27007 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texal, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 19 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1998 con decorrenza 20 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27008 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.L. Coop. costruzione montaggi CCM, con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 12 aprile 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27009 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.S.C. -

Società sviluppo commerciale, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di Bari, per un massimo di 77 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27010 del 10 settembre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava editore, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

99A8167s

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26978 del 30 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche con sede in Narni (Terni) e unità in Narni e ufficio, per un massimo di 114 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1998 al 1° aprile 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, n. 25856.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 2 aprile 1999 al 9 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26981 del 30 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapel con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unità in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1999 al 1° gennaio 2000.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 2 gennaio 2000 al 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26982 del 30 agosto 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 450 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26988 del 31 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche con sede in Narni (Terni) e unità in Narni e ufficio, per un massimo di 114 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1999 al 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26990 del 3 settembre 1999, a seguito dell'accertamento della causale di crisi aziendale intervenuta con decreto ministeriale datato 2 settembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sotto indicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Socama 2000 ora Onama c/o Fiat Auto, con sede in Milano e unità di Chivasso (Torino), Verrone (Vicenza), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 23 marzo 1992.

Con decreto ministeriale n. 26991 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di ventisei dipendenti, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 13 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998, con decorrenza 21 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26992 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per un massimo di trentotto dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998, con decorrenza 26 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26993 del 3 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Roma, per un massimo di centoventi dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998, con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27001 del 10 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SNC Capurro & Doro di Doro Emilio & C. con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1999 al 15 gennaio 2000.

La corresponsione del trattamento diposta di cui sopra è prorogata dal 16 gennaio 2000 al 15 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27002 del 10 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. API - Azienda Prefabbricati Industriali, con sede in Mirandola (Modena) e unità in Mirandola (Modena), per un massimo di 27 dipendenti, San Giorgio di Nogaro (Udine) per un massimo di undici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1999 al 30 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A8168

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del commissario liquidatore delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Immobiliare Venezia S.r.l., Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fid servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Co.Me.T.A. S.p.a., Sarda grandi alberghi S.p.a., Alinvest S.r.l., Parfin S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa a seguito della accettazione delle dimissioni di due dei componenti il collegio dei commissari liquidatori precedentemente in carica.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della accettazione delle dimissioni presentate dai componenti il collegio dei commissari liquidatori prof. Luigi Guatri e dott. Guido Croci, ha nominato la prof.ssa Maria Martellini, già componente il cessato collegio, commissario liquidatore unico delle società:

Istituto fiduciario lombardo S.p.a., con sede in Milano;

Finequipe S.p.a., con sede in Milano;

Sofinvest S.p.a., con sede in Milano;

Immobiliare Venezia S.r.l., con sede in Milano;

Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., con sede in Milano;

Venezia 1 S.r.l., con sede in Milano;

Mugella S.r.l., con sede in Milano;

Imprestekne S.r.l., con sede in Milano;

Fid servizi S.r.l., con sede in Milano;

Italimmobili S.p.a., con sede in Milano;

Finloco S.r.l., con sede in Milano;

Co.Me.T.A. S.p.a., con sede in Soverato (Catanzaro);

Sarda grandi alberghi S.p.a., con sede in Santa Teresa di Gallura (Sassari);

Alinvest S.r.l., con sede in Milano;

Parfin S.r.l., con sede in Milano.

99A8208

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Danubio intermediazioni S.p.a., società di intermediazione mobiliare, in Milano.

Il Direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 settembre 1999, ha nominato il dott. Roberto Tedeschi commissario straordinario, ed il dott. Alessandro Carducci Artenisio, dott. Marco Lori e l'avv. Salvatore Marceca componenti il comitato di sorveglianza della Danubio intermediazioni S.p.a., società di intermediazione mobiliare, con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Consob, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 settembre 1999.

99A8177

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Istituenda facoltà di agraria - Sede di Reggio Emilia (corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie).

settore scientifico-disciplinare: G08B Microbiologia agroalimentare ed ambientale: un posto.

Settore scientifico-disciplinare affine: G08A.

Tipologia di impegno scientifico e didattico:

impegno scientifico: ampia esperienza didattica e sperimentale nel settore della microbiologia generale e degli alimenti, in particolare degli alimenti fermentati di origine vegetale ed animale. Attività di ricerca riguardante i microrganismi, lieviti e batteri che intervengono nei processi di trasformazione dei prodotti alimentari; selezione, miglioramento genetico di microrganismi e costruzione di nuovi ceppi; applicazioni biotecnologiche di microrganismi selezionati in settori agroalimentari;

impegno didattico: i compiti didattici saranno stabiliti annualmente dalle strutture didattiche della facoltà, con priorità per gli insegnamenti dei corsi di laurea.

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Modena (corso di laurea in scienze della cultura e lingue e culture europee).

settore scientifico-disciplinare: M02A Storia moderna: un posto.

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.

Tipologia di impegno scientifico e didattico:

impegno didattico: ampie e qualificate conoscenze nel campo della storia moderna, con riguardo ai processi di formazione degli Stati europei e delle identità nazionali e regionali e alle metodologie di ricerca storiografiche con particolare riferimento alla utilizzazione delle fonti archivistiche;

impegno didattico: i compiti didattici saranno annualmente stabiliti dalle strutture didattiche di competenza.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside della facoltà di questo Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alle domande dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori invariati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via Internet sul sito web dell'Università di Modena e Reggio Emilia, all'indirizzo: http://www.casa.unimo.it/new/

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

99A8209

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035